GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 2 GENNAIO — NUM. 1

La GAZZETTA UFFICIALE consta di due parti con diversa numerazione di pagine.

La prima parte contiene:

1° Le comunicazioni del Governo — 2° Le leggi, i regolamenti, i decreti (convocazioni di collegi elettorali, nomine, promozioni, onorificenze ecc.) e le circolari di massima dei diversi Ministeri — 3° I resoconti sommarî delle discussioni del Senato e della Camera dei Deputati — 4° Gli elenchi delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti — 5° Gli avvisi governativi di concorso — 6° I telegrammi dell'Agenzia Stefani — 7° Il listino ufficiale della Borsa di Commercio — 8° Gli atti, i documenti statistici ecc. ecc. comunicati dai singoli Ministeri.

La seconda parte contiene le inserzioni a pagamento, come a dire: gli Avvisi d'asta, le situazioni delle Banche, le diffide, i bandi delle vendite ecc.

A fine d'anno si pubblicano, l'indice per materie e l'indice cronologico di tutti gli atti ufficiali inseriti nella parte prima.

I prezzi e le norme per gli abbonamenti e le inserzioni sono i seguenti:

Nell'abbonamento alla GAZZETTA UFFICIALE non si comprendono i resoconti stenografici del Parlamento, essendo pubblicati nel corpo del giornale quelli sommarî.

Non si ricevono associazioni ai rendiconti, ai disegni di legge, alle relazioni, ecc., del Senato e della Camera dei Deputati, le quali si fanno direttamente dalle tipografie dei due rami del Parlamento.

ABBONAMENTI

		Trimestre	Semestre	Anno
IN ROMA, all'Ufficio del giornale . .	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
ALL'ESTERO, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay .	»	45	88	175

Un numero separato, di sedici pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento (1).	in Roma . . Cent.	10	Non si spediscono numeri separati senza anticipato pagamento.
	pel Regno. . »	15	
Un numero separato, di sedici pagine o meno, ma arretrato (1).	in Roma . . »	20	
	pel Regno. . »	30	
	per l'estero . »	35	

(1) Per le pagine superanti il numero di 16, il prezzo di vendita si aumenta in proporzione.

prezzo degli abbonamenti deve essere anticipato.

Le associazioni si ricevono tanto in Roma dall'**Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno**, come dagli Uffici postali di tutto il Regno.

Alle domande di rinnovazione d'abbonamento ed ai reclami **deve essere sempre unita la fascia** con cui si spedisce la *Gazzetta*.

Non si accorda nessun ribasso nè sconto sui prezzi d'associazione.

Le associazioni alla *Gazzetta* decorrono dal 1° di ogni mese, quelle chieste e già in corso **non possono essere disdette.**

Si avverte che l'abbonamento domandato e già in corso, **non può essere variato in alcun modo, neppure pagandone la differenza.**

Non si dà corso alle associazioni se non è chiaramente specificato **da qual mese devono decorrere.**

I signori Associati che non godono franchigia postale, o che desiderassero risposta a qualche loro domanda, dovranno inviare all'**Amministrazione della Gazzetta** una cartolina postale con risposta pagata, ovvero un francobollo da centesimi 20.

Non si dà corso all'associazione per quei Municipi od altri Uffici che fossero **debitori** verso l'Amministrazione per altro abbonamento fatto precedentemente.

I reclami devono essere diretti **esclusivamente all'Amministrazione,** presso il Ministero dell'Interno.

L'Amministrazione non risponde ai reclami per numeri della *Gazzetta Ufficiale*, che non fossero giunti a destinazione, **20 giorni** dopo la pubblicazione del giornale, o dopo che venne dato corso all'abbonamento.

INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi propri della *Gazzetta* come giornale ufficiale del Regno, è di centesimi 25 per ogni linea o spazio di linea.

Ogni altro avviso centesimi 30.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, a termine delle leggi civili e commerciali, devono essere scritti su **carta da Bollo da una lira** — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2ª).

Le domande d'inserzione saranno dirette **all'Amministrazione della Gazzetta**, presso il Ministero dell'Interno, e accompagnate da un deposito preventivo in ragione di **L. 10 per pagina scritta** su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano *divise in quattro colonne verticali* e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

I pagamenti di qualsiasi specie riguardanti la GAZZETTA UFFICIALE, le richieste di abbonamenti, inserzioni ecc., debbono dirigersi ESCLUSIVAMENTE all'Amministrazione, presso il Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Le LL. MM. il Re e la Regina ricevettero la sera del 30 dicembre scorso, in forma solenne, gli Ambasciatori e Ministri accreditati presso S. M. il Re, per gli auguri di Capo d'anno.

Ieri, 1° gennaio, furono ricevuti dalle LL. MM. per gli auguri di Capo d'anno i Cavalieri della SS. Annunziata, le Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati colle loro Presidenze, i Ministri Segretarii di Stato e le Autorità civili e militari della città e provincia di Roma.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi:

A commendatore:

Del Vecchio dott. Francesco, ispettore generale nell'Amministrazione dei Telegrafi, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 1° dicembre 1889:

A commendatore:

La[illegible] comm. Pietro, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo, a sua domanda.

Con decreto del 15 dicembre 1889:

A commendatore:

Migliore comm. Giovanni, presidente di Sezione di Corte d'appello, collocato a riposo, a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 5 dicembre 1889:

Ad uffiziale:

Falconi prof. comm. Giovanni, professore ordinario di anatomia umana nella R. Università di Cagliari, collocato a riposo.

Con decreto dell'8 dicembre 1889:

A commendatore:

Vaccà comm. Luigi, vice rettore della R. Università di Modena che cessa dall'ufficio.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreto del 5 dicembre 1889:

A cavaliere:

Bosi cav. Pio, capitano di fanteria collocato a riposo, e con altro decreto promosso maggiore nella riserva.

Con decreto dell'8 dicembre 1889:

A cavaliere:

Destefanis cav. Giuseppe, capo sezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale della Guerra, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *nell'udienza dell'8 dicembre 1889 sulla proposta di un decreto organico per le scuole italiane all'estero.*

Sire,

Le scuole italiane all'estero da prima sursero spontaneamente, dove accanto a la parrocchia per opera de' frati missionari italiani, i quali per iniziare i fanciulli alle pratiche religiose ed istruirli nella dottrina cristiana insegnavano loro a leggere, scrivere e parlare la favella natia, e dove a spese degli stessi cittadini emigrati, i quali, costituitisi in società, crearono scuole per educare i propri figliuoli e vivo custodire in loro il patrimonio della lingua nazionale, vincolo saldissimo e ricordevole affetto alla madre patria. Dipoi riordinatasi l'Italia in unità e indipendenza nazionale e riacquistata la sua coscienza politica, il governo del Re comprese che era suo dovere da un lato di venire in aiuto delle scuole già esistenti all'estero, e dall'altro di fondarne alcune da sè là ove le colonie non erano in grado di farlo a proprie spese; giudicando la diffusione della lingua presso le nazioni straniere mezzo efficacissimo d'influenza civile e nazionale. A tale nobile intento cospirando insieme i generosi sforzi e del governo e delle missioni cattoliche e delle varie colonie, le scuole italiane all'estero a mano a mano vennero crescendo e di numero e d'importanza.

Se non che in processo di tempo nelle suddette scuole si fecero manifesti a poco a poco non [illegible] [illegible] che minacciavano di rendere vano l'effetto educativo che da esse doveva seguire.

Le scuole religiose, anzi che rimanere estranee al dissidio che tra la Curia e lo Stato si veniva facendo più aperto nel regno, furono invase da sinistre tendenze politiche, e rivolsero gli ordini educativi ad avversare il sentimento nazionale italiano, quantunque dall'altro canto non rifiutassero dal governo del Re gli antichi sussidi.

Delle scuole laiche il supremo governo, diviso tra il ministro della istruzione pubblica e il ministro degli affari esteri, mancava di unità d'intenti, di prontezza nella esecuzione e di sollecitudine o nel prevenirne i mali o nell'apprestarvi i rimedi. E la direzione effettiva di esse abbandonata ai regi agenti consolari ed alle commissioni di vigilanza deputate dalle colonie non offriva agl'insegnanti stabilità nell'uf-

ficio, guarentigia dei loro diritti e certezza di avanzamento nella carriera, nè alle scuole sapienza di organizzazione pedagogica, severità di disciplina, imparzialità negli esami, e pratica di buoni metodi d'insegnamento.

A recidere la prima radice de'mali che travagliavano l'amministrazione delle scuole all'estero, il Parlamento nazionale, sempre sollecito della loro prosperità, primieramente propose che la somma del governo di esse fosse posta in mano del ministro degli affari, esteri come quegli che ha in suo potere gli strumenti adatti allo scopo: e poi fornendogli maggiori mezzi, raccomandò che saviamente provvedesse alla miglior sorte degl'insegnanti, alla vigilanza delle suddette scuole ed alla educazione del sentimento nazionale dei figli de' nostri cittadini emigrati.

Ora dopo di avere ponderatamente studiato le riforme da introdurre nelle scuole italiane all'estero ho l'onore di proporre all'approvazione di V. M. un decreto in cui sono raccolte le più importanti provvisioni attinenti al loro ordinamento amministrativo, pedagogico e disciplinare.

Innanzi tutto a dare loro maggiore stabilità e indirizzo educativo sinceramente nazionale si rendono governative là ove il bisogno lo richiede: e si determina il modo, onde il ministro della istruzione adempia l'ufficio che principalmente gli compete, cioè la sapiente cooperazione nell'ordinamento pedagogico e nella direzione e vigilanza delle scuole medesime.

Esso, di comune accordo, delega presso il ministro degli affari esteri un ufficiale superiore di sua fiducia, al quale è commesso l'ufficio d'ispettore generale; e di concerto con esso si scelgono le persone idonee da preporre in alcuni luoghi alla direzione ed alla vigilanza immediata di un certo numero di esse scuole.

I programmi dell'insegnamento governativo all'interno sono adottati nelle scuole congeneri all'estero, salvo le modificazioni che le circostanze particolari dei luoghi diversi dimostreranno necessarie. E perchè le scuole italiane all'estero possano conseguire gli stessi effetti legali delle scuole governative dell'interno, dovranno assoggettarsi a tutte le pratiche a questo fine stabilite.

Finalmente tutti gl'insegnanti adoperati in siffatte scuole, di qualunque natura e grado sieno, dovranno essere muniti dei titoli legali richiesti nel regno e scelti per concorso tenuto secondo le norme in vigore all'interno.

Per tal guisa mentre si provvede, meglio che per lo innanzi, alla unità degl'intenti ed alla speditezza degli affari nell'amministrazione delle scuole italiane coloniali, da essa non si esclude la legittima ingerenza dell'autorità a cui spetta la suprema cura della educazione nazionale.

Però nello stabilire presso l'amministrazione centrale la direzione generale delle scuole italiane all'estero, si è pure guardato di non menomare la feconda iniziativa e la utile cooperazione delle colonie nel governo di esse. Mentre è riservato alla sola autorità centrale il diritto di ordinare la spesa ed il piano degli studi a ciascuna scuola, è però concessa alle deputazioni scolastiche dei vari luoghi la facoltà di proporre aumenti di spesa e modificazioni nell'ordinamento degli studi, e la cura di vegliare alla buona disciplina di esse scuole. Meglio determinata la sfera d'azione assegnata alla operosità della colonia e circoscritta a quegli uffici che ogni cittadino desideroso del bene può facilmente adempire, saranno eliminate dalla amministrazione delle scuole le gare degl'interessi partigiani e le brighe di malsane ambizioni che spesso hanno impedito il prosperare all'estero di alcune istituzioni scolastiche.

E il ministro su cui grava la responsabilità del retto uso del danaro pubblico confidatogli e del sapiente ordinamento educativo delle scuole, avrà piena libertà di compiere il proprio dovere, non impedito dalle soverchianti ingerenze delle rappresentanze locali.

Anima della scuola è il maestro: e dove questo per difetto delle virtù richieste o per colpa delle circostanze esteriori male adempie l'ufficio suo, quella vien meno al suo alto fine morale. E a fare che i più valenti e sperimentati insegnanti sieno allettati a prestare l'opera loro alle scuole italiane all'estero mirano alcune disposizioni del regolamento.

La loro sorte è fatta di gran lunga migliore che quella degl'insegnanti pubblici del regno.

Sino dal principio della carriera all'estero si consegue uno stipendio che nell'interno appena è sperabile alla fine; e oltre a ciò vi si aggiunge un'indennità di residenza, che può salire, secondo la diversa condizione economica dei luoghi, da 600 a 1000 lire. All'insegnante poi a cui è commesso l'incarico della direzione è assegnata una rimunerazione annua che varia tra le 300 e le 1000 lire. Ma il vistoso stipendio non sarebbe stato valevole allettamento quando mancasse stabilità nell'ufficio.

E a quest'effetto si è disposto non solo che tutti gl'insegnanti delle scuole italiane all'estero dopo i primi due anni, purchè non abbiano dato motivo a lamenti, possano diventare titolari ed essere nominati a vita; ma ancora essere ammessi a godere tutte le guarentigie e i diritti che le leggi hanno assicurati agl'insegnanti pubblici del regno. Chi non è turbato dal timore di perdere il suo stato, con animo sereno e tranquillo spenderà tutta l'opera sua a beneficio della scuola. E ad impedire che egli nella sicurezza della sua sorte presente, e senza lo stimolo della speranza di maggior bene avvenire non si lasci sopraffare dall'inerzia, si è stabilito che ai posti di direttori o degl'insegnanti meglio retribuiti, i quali sieno per vacare ogni anno, abbiano diritto solamente gl'insegnanti appartenenti alla stessa natura di scuole.

A spianare la via a tutti gli insegnanti per entrare nella carriera delle scuole all'estero si è ordinato il concorso, in generale, per esservi ammesso

E quantunque non sia questo il mezzo più acconcio ad attirarvi gl'insegnanti più provetti o a mettere in luce le qualità morali che soprattutto sono necessarie in chi si adopera nelle scuole all'estero, pure al presente non rimane altro modo di scelta senza incorrere nel sospetto di parzialità e di favore.

Appresso si avrà certo a pensare di educare siffatti insegnanti in modo speciale e con disciplina corrispondente alla loro missione; e in Italia non mancano istituzioni scolastiche utili a questo.

Alle scuole governative, sia primarie, sia secondarie, dirette a dimostrare con quanta sollecitudine la madre patria segue i propri figli emigranti in lontane terre, si è dato ordinamento pedagogico conforme a quello delle scuole congeneri del regno.

Le scuole primarie, infantili ed elementari, maschili e femminili, diurne o serali, sono affatto gratuite.

All'estero bisognava recarsi in mano, sino dai più teneri anni, la educazione dei figli dei nazionali. La prima fanciullezza è naturalmente inclinata ad apprendere con la maggiore facilità le lingue viventi. Ed abbandonati sulla strada ove si parla altra lingua che non l'italiana, i fanciulli, figliuoli degli operai nazionali, a poco a poco avrebbero disusato il parlare nella lingua natia. Per contrario accolti ben per tempo e tenuti da mane a sera nei giardini d'infanzia, mentre vengono maternamente curati e per mezzo di amabili conversazioni, di fanciulleschi trastulli e di liete occupazioni armonicamente esercitati in tutte le loro facoltà, conservano ed accrescono l'uso della favella italiana ed insieme il ricordo affettuoso della madre patria. Le scuole infantili così ordinate formeranno il principale fondamento dell'istruzione elementare all'estero; chè i fanciulli tanto bene preparati saranno atti a rapidamente avanzare negli studi posteriori.

Nelle scuole elementari italiane all'estero si sono introdotti i nuovi programmi d'insegnamento, approvati con Regio decreto 25 settembre 1888. A chi vive lungi dalla terra natale giova tenere sempre presenti al pensiero le memorie della patria, e sino dalla prima età abituarlo alle discipline educative ed al modo di pensare proprio dell'intera nazione. Ed attuandosi in esse scuole sapientemente questi programmi governativi, mentre si cerca che tutto l'insegnamento elementare sia informato dei principii del metodo intuitivo, vi si mantiene lo spirito che in quelli signoreggia, la laicità dell'istruzione. Destinata la scuola italiana all'estero ad accogliere insieme coi nazionali anche gli indigeni, era necessario che essa fosse spoglia di ogni for-

ma confessionale, affinchè i genitori, a qualunque religione o confessione religiosa appartenessero, senza timore o sospetto di proselitismo, potessero inviarvi i loro figliuoli.

Ma quantunque essa, e nell'insegnamento e nell'indirizzo educativo, sia laica affatto, pure nè rifiuta l'opera d'insegnanti ecclesiastici e di associazioni religiose, quando in buona fede queste accettino le dette condizioni, nè è restia ad impartire l'istruzione religiosa cattolica fuori l'orario delle lezioni obbligatorie, ai fanciulli i cui genitori ne facciano espressa domanda E gl'insegnanti hanno il dovere di porre a base dell'educazione morale degli alunni i sentimenti etici che hanno radice nella natura umana e le verità che, consentite universalmente dagli uomini, di qualunque razza o colore siano, formano l'essenza di ogni religione.

La istruzione secondaria, sia classica sia tecnica, non è gratuita. Una tassa annuale, in misura corrispondente ai bisogni diversi dei luoghi, vi sarà fissata da ciascuna deputazione scolastica. Il piano degli studi, i programmi d'insegnamento, il regolamento speciale è lo stesso all'estero che quello in uso nel Regno, salvo le variazioni che saranno consigliate dalle esigenze particolari della vita in ciascuna colonia.

Dovendosi parificare negli effetti legali gli studi fatti all'estero negli istituti d'istruzione secondaria, conveniva serbare in essi i caratteri sostanziali propri degli altri congeneri del regno.

SIRE,

La lingua italiana, per la feconda operosità commerciale e per le gloriose imprese de' nostri avi, prima era nelle terre di Levante generalmente e sopra tutte le altre dominante, ma ora, per la poderosa concorrenza di altre nazioni che quivi hanno rivolti i tesori della loro ricchezza e gli sforzi della loro attività incivilitrice, essa viene a mano a mano declinando.

E ad impedirne il totale decadimento contribueranno potentemente le scuole italiane di quelle contrade, per mezzo delle provvisioni contenute nel presente decreto, che spero voglia meritare l'alta approvazione di V. M., richiamate a novella vita.

E V. M., avvalorando della sovrana sanzione questo nuovo ordinamento scolastico all'estero, mentre accrescerà vigore e virtù agli insegnanti che, non curando pericoli e sagrifizi, vanno nei più remoti paesi di Oriente per conservare nei figli de' nostri nazionali il tesoro della patria favella, renderà le scuole, sparse ovunque esiste una colonia italiana, valido strumento di diffusione della lingua e del nuovo spirito nazionale.

Il Numero **6560** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge organica sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725;

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6136 (Serie 3), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, e *ad interim* degli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il governo del Re promuove la diffusione all'estero della lingua nazionale, e la educazione e la istruzione degli italiani dimoranti nelle colonie,

accordando sussidi ad istituti scolastici non direttamente da esso dipendenti;

mantenendo istituti governativi.

Art. 2.

Quanto concerne l'azione governativa di cui è parola nell'articolo precedente è di competenza del ministro degli affari esteri.

Per l'ordinamento generale pedagogico delle scuole coloniali, il ministro degli affari esteri prende gli opportuni accordi con quello della istruzione pubblica.

Art. 3.

Il governo mantiene e istituisce presso le colonie a tutte spese del regio erario, nei limiti del bilancio o per legge speciale:

scuole infantili (*giardini d'infanzia*);

scuole elementari, maschili e femminili;

scuole serali e festive per gli adulti;

scuole secondarie di varia natura e grado.

Nei luoghi, però, ove l'istituto secondario è richiesto più specialmente dagli interessi particolari della colonia nazionale, esso non sarà fondato dal governo se la colonia non concorrerà nella spesa necessaria, in quella misura che il regio governo stimerà, secondo i casi, opportuna.

Art. 4.

I predetti istituti dipendono direttamente dal regio governo, e, nei loro effetti sono pareggiati agli istituti di eguale natura e di pari grado esistenti nel regno.

Il numero delle classi di ogni istituto, i programmi per ciascuna classe, i libri di testo da adottarsi in corrispondenza dei programmi, la pianta organica del personale insegnante e di servizio sono tassativamente stabiliti dal regio governo, e non possono essere modificati senza la sua esplicita approvazione.

Art. 5.

In conformità agli articoli 3 e 4, gl'istituti scolastici governativi all'estero si modellano su quelli congeneri dell'interno, e ne adottano i programmi, con le modificazioni necessarie all'indole delle scuole coloniali e dei paesi dove esse hanno sede.

Quando non esistano programmi speciali redatti dal ministero degli affari esteri, hanno vigore i programmi governativi delle scuole del regno.

Art. 6.

La istruzione nelle scuole infantili ed elementari è gratuita, salvo le eccezioni che saranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 7.

Nelle scuole secondarie dagli alunni sarà pagata una tassa scolastica, salvo le eccezioni come nello articolo precedente.

Art. 8.

L'ammontare delle tasse scolastiche è stabilito ogni anno, per ciascuna classe di ogni scuola non gratuita, dal regio console nel cui distretto l'istituto ha sede, sentito il parere dell'autorità didattica, della deputazione scolastica o del comitato di vigilanza dove esista.

Art. 9.

Le scuole secondarie sono di tre specie:

classiche;

tecniche;

commerciali;

In queste scuole l'insegnamento ha in massima lo stesso fine, la stessa natura ed estensione che nelle scuole congeneri del regno.

Art. 10.

Ai tre corsi delle scuole tecniche si potranno aggiungere uno o due corsi speciali sia di agronomia, sia di commercio, sia di disegno applicato alle arti, sia di latino, secondo le esigenze e le condizioni particolari del luogo.

I programmi di questi corsi speciali saranno approvati dal ministro.

Art. 11.

La ginnastica sarà insegnata a termini della legge 7 luglio 1878 e del regolamento 16 dicembre dello stesso anno, e secondo le modificazioni che in essi saranno introdotte dal ministero della istruzione pubblica.

Art. 12.

Le scuole italiane all'estero sono laiche.

Negli istituti governativi sono ammessi alunni di ogni nazionalità e religione.

Art. 13.

Al governo delle scuole italiane all'estero ed alla vigilanza sulle scuole sussidiate sopraintendono i regi agenti, l'ispettore generale, e i direttori centrali, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri e nella sfera d'azione assegnata a ciascuno dei loro uffici.

Le deputazioni scolastiche ed i comitati di vigilanza, che possono nelle varie circoscrizioni scolastiche essere costituiti, non hanno che voto consultivo, eccetto nei luoghi dove per convenzioni o regolamenti speciali ad essi è attribuita una determinata giurisdizione.

Art. 14.

Salva l'osservanza del disposto degli art. 75 e 76 del regolamento vigente per la esecuzione della legge 28 gennaio 1866, sull'ordinamento del servizio consolare, la vigilanza sulle scuole all'estero e le funzioni demandate ai regi agenti, sono specialmente affidate ai regi consoli.

Art. 15.

L'ispettore generale è nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della istruzione pubblica, o tra gl'impiegati superiori del ministero della istruzione pubblica, o tra quelli delle carriere da esso dipendenti.

Egli conserva il suo stipendio e il suo grado nel ruolo del personale del ministero della pubblica istruzione, quando non sia con decreto reale definitivamente aggregato al ministero degli affari esteri.

In questo caso il grado e le competenze sono determinate con decreto speciale.

Art. 16.

L'ispettore generale risiede presso il ministero degli affari esteri, e quando non faccia parte del ruolo degl'impiegati di esso ministero, ne riceve una indennità da stabilirsi con decreto ministeriale.

Sono applicabili a questo funzionario le norme di disciplina per gli impiegati dell'amministrazione centrale del ministero degli affari esteri, approvate con regio decreto 24 giugno 1888, n. 5503 (serie 3ª).

Art. 17.

Durante le ispezioni all'estero gli sarà corrisposta una diaria di lire 30, oltre il rimborso intero delle spese di trasporto.

Art. 18.

I direttori centrali sono nominati dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello della pubblica istruzione.

Essi adempiono le loro incumbenze sotto la diretta ed immediata vigilanza del ministro, del sotto segretario di stato e dell'ispettore generale.

Art. 19.

Il numero dei direttori centrali, il luogo di loro residenza, la limitazione del distretto scolastico al quale sovraintendono, la classe e le competenze rispettive, sono determinate dal decreto di nomina secondo il ruolo organico di essi e la tabella annessa al presente decreto.

Durante il tempo delle ispezioni sono loro corrisposte le indennità di lire 20 al giorno oltre il rimborso intero delle spese di trasporto.

Sono tutte a carico del regio governo le spese di viaggio di prima andata a destinazione tanto dei direttori centrali, quanto della loro famiglia, limitata ai genitori, alla moglie ed ai figli.

Art. 20

Sono applicabili ai direttori centrali le leggi vigenti nel regno per gli impiegati civili e le norme di disciplina per gl'impiegati dell'amministrazione centrale del ministero degli affari esteri, approvate con regio decreto 24 giugno 1888, n. 5503 (serie 2ª).

Art. 21.

Le attribuzioni del direttore centrale sono analoghe a quelle del regio provveditore degli studi nel regno.

Art. 22.

Gl'insegnanti nelle scuole governative all'estero devono essere:

cittadini italiani;

muniti di patente elementare superiore, quando insegnino in una scuola primaria, o in un giardino d'infanzia, e dei titoli di abilitazione corrispondente, quando insegnino in una scuola secondaria.

Potrà essere fatta eccezione a questi requisiti nella nomina di insegnanti locali, quando, per le condizioni della scuola, la scelta loro debba essere fatta con criteri speciali.

Art. 23.

Alle nomine degli insegnanti all'estero il ministro degli affari esteri provvede per mezzo di concorsi, determinati da norme che formeranno oggetto di speciale regolamento.

Art. 24.

Gl'insegnanti di prima nomina hanno grado di reggente; dopo due anni di prova possono essere confermati a vita con grado di titolare.

La nomina d'insegnante titolare è fatta per decreto reale.

Art. 25.

Lo stipendio e le competenze stabilite per le relative classi e per le varie località sono indicate nella unita tabella *A*.

Sarà attribuita una rimunerazione agli insegnanti ai quali venga commesso l'incarico della direzione di un istituto, o di un insegnamento speciale, oltre quello che secondo il decreto di nomina hanno il dovere di impartire.

Ciascun insegnante ha l'obbligo di dare non meno di 20 ore d'insegnamento settimanale.

Gl'insegnanti di prima nomina godono, anche durante il tempo della reggenza, degli stessi stipendi e delle stesse competenze assegnate ai titolari.

Art. 26.

Sono a carico del regio governo le spese di viaggio di prima andata a destinazione, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitata però alle disposizioni di cui all'art. 19.

La diaria attribuita in questi casi all'insegnante è di L. 10; quella destinata ai membri della sua famiglia (esclusi i fanciulli al disotto di anni 7) è di L. 8.

Art. 27.

Sono applicabili agli insegnanti all'estero tutte le leggi vigenti nel regno sullo stato degli impiegati civili e le disposizioni della legge 13 novembre 1859 che si riferiscono alla istruzione secondaria e primaria.

Art. 28.

Gli insegnanti governativi all'estero formano un ruolo organico unico, secondo il grado della scuola a cui ciascuno appartiene; ed ai posti superiori vacanti in ciascun grado hanno titolo per essere promossi soltanto quelli che sono nello stesso ruolo, a scelta del ministro.

Art. 29.

Gli insegnanti che trasgrediscano i doveri imposti loro dalla morale e dalle leggi e regolamenti scolastici saranno puniti:

1° con la censura;
2° con la sospensione dall'ufficio;
3° con la destituzione.

Art. 30.

La sospensione dall'ufficio, la quale non potrà mai essere maggiore di tre mesi, importa per egual tempo la perdita dello stipendio.

Questa pena sarà pronunciata dal regio console, dietro proposta scritta del direttore centrale, e dopo inteso il parere della deputazione scolastica o comitato di vigilanza.

Nel caso di disaccordo tra il regio console e il direttore centrale, dovrà decidere il ministro.

L'incolpato sarà sempre invitato a presentare le sue giustificazioni o per iscritto od a voce.

Il direttore centrale provvederà, valendosi dello stipendio dell'insegnante sospeso, alla supplenza di lui nell'insegnamento affidatogli.

Art. 31.

La destituzione importa il cancellamento del nome del colpevole dal ruolo degli insegnanti all'estero e la perdita di tutti i vantaggi inerenti alla sua nomina primitiva.

Questa punizione dovrà essere inflitta con decreto speciale dal ministro degli affari esteri.

Art. 32.

Quando il fatto che ha cagionato all'insegnante la pena della destituzione è tale che porti una grave macchia all'onore di lui od una offesa alla pubblica morale, il suddetto decreto con gli atti del processo è trasmesso al ministro della istruzione pubblica per gli ulteriori provvedimenti a carico del colpevole.

Art. 33.

Contro la applicazione delle pene disciplinari stabilite nell'art. 29, l'insegnante ha diritto di ricorrere, entro un mese, al ministro degli affari esteri per l'ammonizione e per la sospensione, al Re per la destituzione.

Art. 34.

È approvata l'unita tabella *A*, firmata di ordine Nostro dal presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* degli affari esteri e dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 35.

Con altro decreto sarà approvato il regolamento per le scuole italiane all'estero che sarà proposto d'ordine Nostro dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

CRISPI.
P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA A

Stipendi, assegni e indennità al personale delle scuole governative italiane all'estero.

STIPENDI.	
Direttori centrali di 1ª classe	L. 5000
Id. di 2ª classe	» 4000
Scuole secondarie.	
Professori titolari	L. 2400
Professori incaricati di 1ª classe	» 1800
Id. di 2ª classe	» 1400
Scuole elementari.	
Maestri	L. 1400
Maestre	» 1800
Giardini d'infanzia.	
Maestre direttrici	L. 1300
Maestre	» 1000
ASSEGNI.	
Agli insegnanti direttori di 1ª classe	L. 1000
Id. di 2ª classe	» 800
Ai maestri direttori di 1ª classe	» 800
Id. di 2ª classe	» 600
Alle maestre direttrici di 1ª classe	» 600
Id. di 2ª classe	» 400
Alle direttrici dei giardini d'infanzia	» 300
INDENNITA' DI RESIDENZA.	
Ai direttori centrali . . . da L. 1000 a	L. 2000
Agli incaricati della direzione, ai professori ed ai maestri, varia secondo le località . . . da L. 600 a	» 1000
Alle maestre incaricate della direzione ed alle maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia, varia secondo le località . . . da L. 500 a	» 800

Roma, 8 dicembre 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e ad interim *degli Affari Esteri*
CRISPI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero **6567** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge organica sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725;

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6136 (serie 3ª), che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1889-90;

Visto il Nostro decreto della stessa data sull'ordinamento organico delle scuole italiane all'estero;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri e del Ministro per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per le scuole italiane all'estero annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai Ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO

CRISPI.
BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *delle scuole italiane all'estero*

TITOLO I.

Delle autorità preposte alla vigilanza sulle scuole italiane all'estero.

Art. 1.

I regi agenti diplomatici e consolari, l'ispettore generale ed i direttori centrali, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, sopraintendono alle scuole italiane all'estero.

CAPO I.

Dei regi agenti diplomatici e consolari.

Art 2.

Salva l'osservanza del disposto degli art. 75 e 76 del regolamento vigente per la esecuzione della legge 28 gennaio 1866, sull'ordinamento del servizio consolare, la vigilanza sulle scuole all'estero e le funzioni demandate dal presente regolamento ai regi agenti sono specialmente affidate ai regi consoli.

Art. 3.

Il console, sebbene abbia a lato il direttore centrale, di cui è ufficio speciale regolare le cose scolastiche, pure, come rappresentante del governo, ha autorità sopra tutte le scuole site nel distretto consolare del quale è a capo, e sopra tutte le persone addette alla amministrazione, all'insegnamento ed al servizio di esse scuole.

Art. 4.

Mantiene vivo l'interesse della colonia verso le scuole: si adopera in ogni modo per accrescerne il credito, promuovendo feste di beneficenza e sottoscrizioni a favore di esse, e cura principalmente perchè le famiglie inviino alle scuole italiane i loro figli, e perchè queste sieno frequentate dal maggior numero possibile di alunni.

Art. 5.

Presiede la deputazione scolastica, o il comitato di vigilanza.

Regola i modi di elezione della parte elettiva dei predetti corpi consulenti e ne stabilisce le norme in un regolamento da approvarsi dal ministro.

Art. 6.

Amministra i fondi stanziati pel mantenimento di ciascuna scuola, pagando gli stipendi e le rimunerazioni al personale dirigente, insegnante e di servizio, e sostenendo le altre spese occorrenti. E quando una commissione speciale amministra i beni propri di una scuola, egli ne invigila, secondo lo statuto, la regolarità degli atti.

Art. 7.

Stipula, a nome del governo e dietro l'autorizzazione di esso, tutti gli atti pubblici concernenti l'amministrazione delle scuole; stabilisce l'ammontare delle tasse scolastiche; ne raccoglie i proventi dai direttori delle singole scuole rilasciandone loro ricevuta, e di tali proventi darà conto insieme alle spese.

Art. 8.

Esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle scuole, e li trasmette al ministro, con le osservazioni che crede opportune.

Art. 9.

Invigila che nessuna spesa sia fatta oltre il limite del bilancio approvato dal ministro.

Art. 10.

Non propone al ministro sussidio fisso, o straordinario, nè aumento di sussidio ad alcuna scuola senza il parere scritto del direttore centrale ove esso esista.

Art. 11.

Procura che alle scuole venga apprestata sede conveniente, e che il locale scelto sia fornito, il più che sia possibile, di tutte le condizioni materiali richieste dall'igiene e dalle esigenze pedagogiche, ed all'uopo sentirà il parere del direttore centrale. Tiene nel debito conto i rapporti che, dopo la visita di una scuola, avrà fatti il direttore centrale intorno agli inconvenienti notati nel locale e nella suppellettile scolastica, e secondo il caso vi provvede.

Art. 12.

Ove si manifesti il bisogno di una nuova scuola, o questa venga proposta dal direttore centrale, egli ne ragguaglia a tempo il superiore ministero, adducendo le ragioni che ne consigliano, o no, l'istituzione. E quando il direttore centrale proponga che si aprano, per il cresciuto numero degli alunni in una scuola, o nuove o doppie classi, egli ne farà rapporto al ministro, aggiungendovi le informazioni opportune e indicando la spesa necessaria.

Art. 13.

Per la fine di maggio, sentito il parere del direttore centrale, presenta al ministro le proposte delle variazioni che per il prossimo venturo anno converrebbe introdurre nell'ordinamento delle scuole.

Art. 14.

Cura che sia tenuto in regola l'inventario di ogni scuola.

Art. 15.

Nei luoghi ove non risiede il direttore centrale, invigila particolarmente la condotta morale e civile degli insegnanti e del direttore e della direttrice; li consiglia, e, secondo il bisogno, li ammonisce; e di ogni fatto notevole informa il direttore centrale, sotto la cui giurisdizione è la scuola. E occorrendo ne dà notizia al ministro.

Art. 16.

Se in una scuola avvenga un fatto che possa essere cagione di scandalo, o di discredito, il console, quando il direttore centrale non risieda sul luogo, vi ripara temporaneamente, ragguagliandone costui affinchè vi provveda definitivamente.

Art. 17.

Quando le condizioni sanitarie generali del paese, o le particolari di un istituto, consiglino che le lezioni siano sospese, il console ordina la temporanea chiusura della scuola, informandone senza ritardo il direttore centrale e il ministro.

CAPO II.

Dell'ispettore generale.

Art. 18.

È ufficio dell'ispettore generale:

di curare l'organizzazione pedagogica e il regolare andamento didattico e disciplinare di tutte le scuole coloniali;

di vegliare che siano tenuti in regola i registri degli stati di servizio, delle gradazioni e delle note caratteristiche del personale dirigente e insegnante nelle scuole governative all'estero;

di riferire al ministro intorno alla idoneità, alla diligenza ed alla moralità dei direttori centrali e di tutto il personale insegnante e dirigente delle scuole suddette;

di presiedere la commissione esaminatrice del concorso degli insegnanti;

di proporre le nomine, i traslochi, le promozioni, i licenziamenti del personale predetto;

di approvare le modificazioni ai programmi delle scuole secondarie e primarie;

di scegliere i libri di testo e il materiale scolastico;

di visitare, d'ordine del ministro, le scuole dell'una o dell'altra regione;

di presentare ogni anno al ministro una relazione particolare sullo stato materiale e morale di tutte le scuole italiane all'estero, proponendo quelle provvisioni che stima utili al maggior incremento delle scuole stesse.

Art. 19.

Degli affari riguardanti nomine, licenziamenti e mutazioni di insegnanti o direttori o direttrici, istituzione di nuove scuole e ampliamenti d'istituti, riferisce direttamente al ministro o al sotto segretario di stato.

Dà parere intorno ai sussidi dimandati dalle scuole coloniali. E dà conto particolare al ministro o al sotto segretario di stato delle relazioni intorno alle scuole sussidiate.

Art. 20.

Per la trattazione degli affari dipendenti dal suo ufficio, l'ispettore generale ha a sua disposizione il personale del ministero cui è commesso il carico delle scuole.

Art. 21.

Nelle assenze di lui sarà delegato dal ministro o dal sotto-segretario di stato un direttore centrale od altro funzionario a farne le veci.

CAPO III.

Dei direttori centrali.

Art. 22.

Alle scuole d'ogni grado in ciascuno dei distretti scolastici determinati dal ministro sovraintende un direttore centrale, che vi esercita le stesse attribuzioni del regio provveditore agli studi nel regno non che quelle assegnatagli dal presente regolamento.

Art. 23.

Egli dimora ordinariamente nel luogo destinato a sede dell'ufficio, spendendo per tutto l'anno l'opera sua unicamente a beneficio delle scuole assegnate alla sua vigilanza.

Art. 24.

I direttori centrali hanno diritto a 40 giorni di congedo che potranno essere concessi dal ministro a tempo delle vacanze scolastiche.

Nessuna indennità di viaggio spetta ai direttori centrali quando si recano in congedo, o ne ritornano alla loro residenza.

Art. 25.

Il direttore centrale è garante, al cospetto del ministro, del buon ordinamento pedagogico o didattico, dell'osservanza dei regolamenti e della severa disciplina delle scuole poste nella sua giurisdizione. E a lui spetta la vigilanza particolare sopra i direttori, le direttrici, gli insegnanti, gli alunni e le persone di servizio di esse scuole.

Art. 26.

Approva gli orari delle lezioni e i programmi didattici particolari di ciascun insegnante, procurando che l'indirizzo didattico ed educativo della scuola risponda alla natura di essa, che gli insegnanti sieno zelanti nell'adempimento dei propri doveri e gli alunni diligenti ed esempio di buona educazione.

Art. 27.

Corrisponde direttamente col ministro per tutto ciò che concerne le scuole e gli insegnanti da esso dipendenti, aggiungendo all'indirizzo del dispaccio le parole: « Ispettorato generale delle scuole italiane all'estero ».

Quando poi la pratica importi aumento di spesa, o abbia per oggetto di creare nuove istituzioni scolastiche, trasmette il rapporto al ministro per mezzo del consóle, al cui distretto si riferisce la cosa, affinchè questi l'accompagni col suo parere.

Art. 28.

Corrisponde direttamente intorno alle cose d'ufficio con i direttori e le direttrici delle scuole, e riceve da essi direttamente lettere ufficiali, o istanze particolari, da trasmettere, secondo i casi, al console, o al ministro.

Prima di adottare un provvedimento importante, anche di natura semplicemente pedagogica e didattica, si consiglia col console nel cui distretto è sita la scuola.

Ad ogni caso gliene dà notizia nel recarlo in atto.

Art. 29.

Avendo a proporre al ministro misure disciplinari a danno di direttori o direttrici, o d'insegnanti, sente prima il parere del console dal quale essi dipendono.

Per mezzo di lui trasmette al ministro per il nuovo anno le proposte intorno al personale scolastico.

Art. 30.

Nello stabilire l'insegnamento delle lingue viventi e nello sceglierne l'insegnante, procede d'accordo con il console da cui la scuola dipende e assegna lo stipendio corrispondente.

In caso di dispareri se ne richiama al ministro.

Art. 31.

Nell'ispezione della scuola, trovando locali non propri e bisognevoli di risarcimento, o le condizioni igieniche di essi non buone, o la suppellettile scolastica in cattivo stato, egli, con rapporto particolare, rappresenta la cosa al console a cui spetta il provvedervi.

Parimenti gli trasmette l'elenco della suppellettile scientifica necessaria, affinchè ciascuna scuola ne sia fornita.

Art. 32.

Approva le deliberazioni dei consigli collegiali delle scuole contro alunni mancanti alla disciplina scolastica, e, secondo i casi, diminuisce o condona la pena inflitta.

Art. 33.

Di concerto col console, nel cui distretto è posta la scuola, stabilisce il tempo delle lunghe vacanze scolastiche; e, quando queste non abbiano luogo nei soliti mesi, ne informa il ministro.

Art. 34.

Determina i giorni dell'apertura degli esami, e dà istruzioni e schiarimenti ai direttori e alle direttrici sulla giusta interpretazione dei regolamenti.

Art. 35.

Di concerto col console accorda, in casi urgenti, congedo agli insegnanti e ai direttori, o alle direttrici, dandone subito avviso al ministro. Al quale nei casi ordinari invia col proprio parere le loro dimande per congedo.

Art. 36.

Visita spesso le scuole del luogo ove egli ha stanza. Secondo il bisogno, visita una o due volte all'anno le scuole che sono nella sua giurisdizione.

Non si allontana dalla sua residenza, se prima non abbia ottenuto il consentimento del ministro. In caso urgente, ne chiede il permesso per telegrafo, significando per lettera i motivi che lo consigliano ad assentarsi dal luogo.

Di ogni visita ordinaria o straordinaria, manda relazione al ministro dando ragguaglio delle condizioni particolari della scuola e dell'oggetto della visita.

Art. 37.

Quando il direttore centrale debba assentarsi dalla sua residenza, potrà delegare quello tra i direttori scolastici che crederà più idoneo a fare le sue veci, senza però che quest'ultimo abbia diritto a competenza speciale per tale supplenza.

Art. 38.

Trattandosi di accordare un nuovo sussidio ad una scuola, egli darà il suo parere in iscritto al console. Occorrendo, vi farà prima una visita.

Art. 39.

Appena terminato l'anno scolastico, in una relazione generale, dà al ministro notizia sull'andamento e sullo stato materiale e morale delle scuole poste nella sua giurisdizione, allegandovi copia delle relazioni dei rispettivi direttori e delle direttrici.

In rapporto speciale proporrà le cose più urgenti pel nuovo anno scolastico.

Art. 40.

Il direttore centrale tiene copia delle sue comunicazioni dirette al personale insegnante e direttivo delle scuole, ai regi agenti ed al ministro; le contrassegna con un numero d'ordine progressivo; e si

conforma a quanto è stabilito, in ordine alla corrispondenza ufficiale, dagli articoli 279 e 281 del vigente regolamento consolare.

TITOLO II.

Del personale dirigente e insegnante specialmente preposto alle scuole governative all'estero.

CAPO I.

Dei direttori locali.

Art. 41.

In ogni scuola o infantile, o elementare, maschile o femminile, o per gli adulti, o secondaria, composta di più classi, uno degli insegnanti avrà l'incarico della direzione.

Nelle scuole elementari e per gli adulti sarà incaricato della direzione l'insegnante della classe superiore.

Nelle scuole secondarie tale incarico sarà commesso dal ministro al professore più idoneo, sulla proposta del direttore centrale.

Art. 42.

La rappresentanza dell'istituto spetta a chi ha l'incarico della direzione di esso.

Art. 43.

Ogni direttore o direttrice di scuola dipende immediatamente dai regi consoli e dal direttore centrale.

Art. 44.

Per tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente regolamento, e secondo le disposizioni del medesimo, i direttori e le direttrici si indirizzano al direttore centrale, per la parte didattica e pedagogica e per la disciplina degl'insegnanti, degli alunni e delle persone di servizio.

Art. 45.

Il direttore o la direttrice presiede il Consiglio degli insegnanti della scuola e tutte le Commissioni di esame.

Art. 46.

Si studia di mantenere la concordia e l'uniformità degli intenti educativi, fra gli insegnanti; li assiste coi suoi consigli, e occorrendo, li ammonisce.

Art. 47.

All'apertura dell'anno scolastico, prima del cominciamento delle lezioni, riceve dagli insegnanti i programmi particolareggiati e questi, con l'orario delle lezioni e il regolamento interno della scuola, propone all'approvazione del Consiglio collegiale e poi manda al direttore centrale per l'approvazione definitiva.

Art. 48.

Tiene in ordine i registri d'iscrizione e quelli degli esami di ammissione, di promozione e di licenza; custodisce i giornali di classe che ogni giorno alla fine delle lezioni si fa consegnare dagli insegnanti, ed esamina se vi sieno notate tutte le notizie richieste.

Art. 49.

Sul certificato di ammissione e sui libretti scolastici trascrive in ogni bimestre i voti riportati dagli alunni.

Firma i certificati di promozione e di licenza, le menzioni onorevoli e gli attestati di premio, e cura che sieno contrassegnati dal direttore centrale e dal regio console da cui dipende la scuola.

Art. 50.

Assiste all'entrata ed uscita degli alunni e decide se quelli giunti in ritardo possano tuttavia essere ammessi alla lezione.

Art. 51.

È presente agli esercizi di ginnastica ed accompagna gli alunni nelle passeggiate pedagogiche e ginnastiche.

Art. 52.

Visita in ogni mese le classi e si accerta che sieno svolti ordinatamente i programmi e seguite tutte le norme pedagogiche.

Art. 53.

Custodisce e tiene in ordine l'inventario della suppellettile scolastica, e informa il regio console delle variazioni avvenute al principio dell'anno scolastico.

Veglia alla buona conservazione del materiale didattico e della suppellettile scolastica; cura che la nettezza e la proprietà siano mantenute nei locali della scuola e che il personale di servizio adempia puntualmente il suo dovere.

Art. 54.

Riferisce ogni mese al direttore centrale quanto di più notevole sia avvenuto nella scuola intorno al contegno degl'insegnanti, alla disciplina degli alunni e all'andamento degli studi; riferisce trimestralmente al regio console circa l'amministrazione generale della scuola.

Ove accada un incidente grave, ne dà notizia nel più breve tempo al regio agente, o al direttore centrale, secondo che l'incidente riguarda la speciale competenza dell'uno o dell'altro.

In casi di competenza dubbia, l'avviso al regio agente non dovrà mai essere omesso.

Art. 55.

Per il primo giorno di aprile manda al regio console il bilancio preventivo della scuola da servire per il prossimo venturo anno scolastico, e, terminati gli esami, gli trasmette il bilancio consuntivo dell'anno terminato.

Riscuote dagli alunni le tasse scolastiche, il prezzo dei libri e del materiale scolastico loro somministrato, e ne rilascia ricevuta.

Nell'ultimo giorno di ciascun mese rende conto di tali riscossioni e versa il relativo ammontare in mano del regio console, ritirandone regolare quietanza che conserva a suo discarico.

Art. 56.

Dà immediata notizia alla famiglia dell'alunno di quanto di straordinario sia al medesimo occorso durante il tempo della lezione.

Cura che gli scolari, in classe e fuori, diano esempio di buona educazione e di gentilezza.

Art. 57.

Destina, in determinati giorni della settimana, e senza mancare ai doveri d'insegnante, le ore da ricevere i genitori degli alunni, ascoltare le loro comunicazioni ed informarli della condotta dei loro figliuoli.

Art. 58.

Entro quindici giorni dopo il termine degli esami trasmette al direttore centrale la relazione finale di ciascun insegnante esaminata dal consiglio collegiale, accompagnandola con un suo rapporto generale, in cui dà conto: dello stato materiale e morale della scuola; del numero degli alunni inscritti e degli assidui, distinti per classi, per età, per religione e per nazionalità paragonato col numero degli alunni dell'anno precedente; dei metodi seguiti per l'insegnamento di ciascuna materia; dell'idoneità e dello zelo degli insegnanti; del profitto degli alunni; dell'esito degli esami e del numero dei promossi, aggiungendo le notizie e le proposte che crede utili all'incremento della scuola. In rapporti speciali fa conoscere il numero dei premi aggiudicati agli alunni della scuola e il numero preciso dei libri che saranno per occorrere nel prossimo futuro anno scolastico in ciascuna classe.

E al regio console manda una breve relazione speciale in cui sia riassunto il provento delle tasse scolastiche dell'anno paragonato a quello dell'anno precedente.

CAPO II.

Degli insegnanti.

Art. 59.

Il ministro degli affari esteri destina ciascun insegnante, tenuto conto del grado e delle attribuzioni rispettive, alla residenza giudicata più opportuna, e lo trasloca colle stesse avvertenze da una residenza all'altra, quando l'interesse del servizio lo richieda.

Il trasferimento, quando sia consigliato dal bisogno del servizio, dà diritto all'insegnante alle stesse competenze determinate per il viaggio di prima andata alla residenza.

Ove un insegnante o per ragione di disciplina o per volontà propria venga trasferito dalla scuola a cui fu primieramente destinato non ha diritto alla indennità di trasferta.

Art. 60.

Gli insegnanti presteranno ai regi consoli, oltre la deferenza dovuta da tutti i nazionali al rappresentante del regio governo, quella osservanza che spetta nel regno al presidente del consiglio provinciale scolastico.

Nel direttore centrale riconosceranno autorità e facoltà analoghe a quelle del regio provveditore agli studi. Ascolteranno con docilità e

metteranno in pratica i consigli del regio agente, del direttore centrale e del direttore della scuola.

Art. 61.

È imposto agli insegnanti il massimo rispetto verso le autorità, le leggi, la religione e le costumanze locali.

Art. 62

Seguiranno nell'insegnamento i programmi didattici proposti dal ministro e le massime pedagogiche stabilite nel consiglio degl'insegnanti; osserveranno fedelmente il regolamento che governa la scuola; useranno la maggiore benevolenza e cortesia verso gli alunni; scriveranno nel giornale scolastico tutte le notizie richieste e le cose più notevoli avvenute durante le lezioni; e presenteranno giornalmente al direttore la nota degli alunni assenti, chiamando l'attenzione di lui su quelli che abitualmente manchino ai loro doveri.

Art. 63.

Se un insegnante desidera far giungere una comunicazione al regio governo, deve inviarla al ministro per mezzo del direttore locale e del direttore centrale.

Per gravi motivi, il direttore centrale potrà incaricarsi della trasmissione della comunicazione stessa senza che passi per il mezzo del direttore della scuola; in tal caso, dal rapporto ufficiale che accompagnerà la lettera dell'insegnante dovrà risultare la ragione di tale eccezione.

Art. 64.

Contro le disposizioni adottate dal direttore della scuola e dal consiglio collegiale, l'insegnante potrà ricorrere al direttore centrale.

Questi provvederà in proposito, quando ciò sia nei limiti delle sue attribuzioni, ovvero riferirà, nei modi consueti, al ministro per i provvedimenti opportuni.

Art. 65.

Prima che si dia principio alle lezioni, ciascuno insegnante consegnerà al direttore il proprio programma didattico particolareggiato, in doppio esemplare: alla fine poi una relazione completa sull'andamento didattico e disciplinare della classe o dell'insegnamento ad esso affidato, sul metodo seguito e sui risultati ottenuti, unendovi un prospetto statistico che fornisca i dati richiesti dall'art. 58.

Art. 66.

Per tutto il tempo delle vacanze autunnali gli insegnanti potranno lasciare il luogo di loro residenza dopo di avere trasmessa la istanza del congedo per mezzo del direttore della scuola al regio agente e ottenutone il consenso.

Finchè non abbiano presentata la relazione di cui all'articolo precedente, non possono ottenere la facoltà di partire.

Ritorneranno nella loro sede due giorni prima della riapertura dell'anno scolastico.

Non hanno diritto ad alcuna indennità di viaggio, nè ad alcun sussidio gli insegnanti che si recano in congedo, o ne ritornano alla loro residenza.

Art. 67.

Gl'insegnanti possono essere puniti con la censura, con la sospensione dall'ufficio, con la destituzione.

Art. 68.

La censura, che è una dichiarazione formale del fallo commesso e del biasimo in cui l'insegnante è incorso, viene pronunziata dal direttore centrale.

Art. 69.

La sospensione dall'ufficio, la quale non potrà mai essere maggiore di tre mesi, importa per egual tempo la perdita dello stipendio.

Questa pena sarà pronunciata dal Regio console, dietro proposta scritta dal direttore centrale, e dopo inteso il parere della deputazione scolastica o comitato di vigilanza.

Nel caso di disaccordo tra il Regio console e il direttore centrale, dovrà decidere il ministro.

L'incolpato sarà sempre invitato a presentare le sue giustificazioni o per iscritto od a voce.

Il direttore centrale provvederà, valendosi dello stipendio dell'insegnante sospeso alla supplenza di lui nell'insegnamento affidatogli.

Art. 70.

La destituzione importa il cancellamento del nome del colpevole dal ruolo degli insegnanti all'estero e la perdita di tutti i vantaggi inerenti alla sua nomina primitiva.

Questa punizione, in seguito a proposta del Regio console e del direttore centrale, ed inteso il parere della deputazione scolastica o comitato di vigilanza, dovrà essere inflitta con decreto speciale dal ministro degli affari esteri.

Art. 71.

La rinuncia volontaria dell'ufficio non interrompe il giudizio disciplinare

Contro l'applicazione delle pene disciplinari portate dall'articolo 67, l'insegnante ha diritto di ricorrere, entro un mese, al ministro degli affari esteri per l'ammonizione e per la sospensione e al Re per la destituzione.

Art. 72.

Qualora la condotta dell'insegnante sia occasione di scandolo o di disordine, il direttore centrale, od il Regio console nei luoghi dove non risieda il direttore centrale, in via provvisoria, lo sospende dall'ufficio, con obbligo di promuovere al più presto il giudizio, della cui istruzione resta sempre incaricato il direttore centrale.

La sospensione pronunziata in via provvisoria non importa la perdita dello stipendio, finchè l'autorità competente non l'abbia confermata nel modo prescritti.

Art. 73.

Gli insegnanti possono essere licenziati:

1° per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;

2° quando da due ispezioni risulti che il loro insegnamento non è proficuo;

3° quando, malgrado i richiami loro fatti, essi persistano a tenere uffici che il ministero giudichi incompatibili con quelle d'insegnante governativo;

4° quando siano incorsi, nel periodo di cinque anni, tre volte nella pena della censura;

5° quando, per la vita sregolata, o per atti contrari all'onore, siano incorsi nella pubblica disistima;

6° quando abbiano mancato di rispetto all'autorità consolare od alla scolastica;

7° quando professino apertamente principii contrari alle istituzioni fondamentali dello Stato;

8° quando abbiano contravvenuto al disposto dell'art. 61.

CAPO III.

Del consiglio degli insegnanti.

Art. 74.

In ogni scuola in cui insegnino più persone, queste, adunate sotto la presidenza di chi ha l'incarico della direzione o di chi sostiene lo insegnamento principale, formano il *consiglio degli insegnanti.*

Esso coadiuva il direttore o la direttrice nell'attuare l'ordinamento pedagogico stabilito dai programmi governativi e nel mantenere la unità de' metodi didattici e dell'indirizzo educativo e la buona disciplina degli alunni.

Si aduna una volta ogni due mesi, e quando il presidente lo crede opportuno.

Art. 75.

Tutti gli insegnanti sono tenuti a intervenire regolarmente alle sedute del consiglio.

Nel verbale delle adunanze si farà menzione dei mancanti e delle giustificazioni da essi addotte per la loro assenza.

Art. 76.

L'insegnante più giovane funziona da segretario del consiglio e scrive i processi verbali delle adunanze, i quali saranno raccolti in un registro da conservarsi nell'archivio della direzione.

Art. 77.

Il consiglio delibera a pluralità di voti; per la validità delle sue deliberazioni occorre nella prima convocazione la presenza della maggioranza dei membri; per le altre di qualunque numero di essi.

Quando il numero dei voti è pari, quello del presidente ha la preponderanza

Art. 78.

Nelle prime adunanze dell'anno scolastico il consiglio esamina e coordina i programmi particolareggiati di ciascuno insegnante; discute ed approva l'orario delle lezioni e il regolamento interno preparati dal direttore; stabilisce i giorni in cui si debbono fare i compiti scolastici e le passeggiate pedagogiche e ginnastiche e designa l'insegnante titolare più anziano a cui spetta, alle occorrenze, di fare le veci del direttore.

Nelle ultime esamina le relazioni finali, ed approva le proposte dei premi agli alunni giudicati più meritevoli.

Art. 79.

Nelle adunanze bimestrali il direttore espone le sue osservazioni ricavate dalle frequenti visite fatte alle classi; dà agli insegnanti i consigli che crede opportuni per ottenere il migliore indirizzo didattico e disciplinare della scuola.

Ciascuno insegnante riferisce sulla attitudine e la condotta dei propri alunni, sulla disciplina della sua classe e sugli effetti del proprio insegnamento.

Art. 80.

Il consiglio della scuola secondaria a cui spetta per turno, e dove manchi questa, della scuola elementare maschile a più classi, sceglie l'insegnante che deve leggere il discorso nell'occasione della solenne distribuzione dei premi, di cui all'art. 131.

Art. 81.

Delibera sulle pene gravi, da infliggersi agli alunni, di cui all'articolo 168.

Capo IV.

Delle deputazioni scolastiche.

Art. 82.

Nei luoghi ove risiede un direttore centrale o dove esistano scuole secondarie, purchè vi abbia sede un regio console, sarà ordinata una deputazione scolastica.

Essa sarà instituita con decreto dal ministro degli affari esteri.

Art. 83.

La deputazione scolastica esistente nel luogo ove ha sede il direttore centrale, estende di regola per la sola parte disciplinare degl'insegnanti e degli alunni la sua giurisdizione su tutta la circoscrizione del distretto ad esso direttore centrale assegnato.

Per gli altri affari di sua competenza non esce dai confini del distretto del console che la presiede.

Art. 84.

La deputazione scolastica si compone:

del regio console, presidente;

del direttore centrale, vice-presidente;

di sei consiglieri;

del direttore locale di istruzione secondaria. Quest'ultimo terrà l'ufficio di segretario con diritto di voto; ma, quando si trattano affari appartenenti alla scuola di lui, egli si asterrà dal votare.

Nel caso che sieno nel luogo più direttori d'istruzione secondaria, sarà scelto uno di loro a vicenda per ciascun anno, a cominciare dal più anziano.

Art. 85.

Presso le deputazioni scolastiche aventi sede altrove che nella residenza del direttore centrale, per delegazione di quest'ultimo, la carica di vice-presidente potrà esser tenuta dal direttore locale di cui all'articolo precedente.

Sarà allora incaricato delle funzioni di segretario, ma senza diritto di voto, il direttore della scuola elementare.

Art. 86.

De' sei consiglieri, due sono nominati dal ministro degli affari esteri sulla proposta del regio console; quattro sono eletti dai notabili della colonia, quando questa concorra nelle spese delle scuole secondarie.

Quando la colonia non concorra nelle spese predette, tutti i consiglieri potranno essere di nomina governativa.

Art. 87.

Il regio console stabilirà, con regolamento da approvarsi dal ministro, i modi della elezione dei consiglieri deferita alla colonia.

Art. 88.

I consiglieri durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti. Nè cessano dall'esercitare le loro funzioni, prima che non sieno realmente surrogati.

Art. 89.

La deputazione scolastica si raduna nell'ufficio del regio console, o nei locali scolastici da esso designati.

Delibera a pluralità di voti: e per la validità delle deliberazioni occorre, nella prima convocazione, la presenza della maggioranza dei membri; nelle altre di qualunque numero di essi. A parità di voti quello del presidente ha la preponderanza.

Tiene le tornate ordinarie una volta al mese e le straordinarie quando il presidente lo reputi opportuno, o tre consiglieri ne facciano domanda.

Gli affari da trattarsi nelle adunanze straordinarie saranno indicati nel biglietto di convocazione.

Quando non sia dalla deputazione designato uno speciale relatore, l'ufficio di riferire sugli affari spetta ordinariamente al direttore centrale od a chi ne fa le veci.

Art. 90.

La deputazione scolastica assiste il regio console e il direttore centrale nel curare l'osservanza del regolamento nelle regie scuole della sua giurisdizione, e propone i provvedimenti che ritiene giovevoli alla prosperità di esse.

Esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle scuole della circoscrizione fissata secondo l'art. 83 e vi aggiunge le proprie osservazioni.

Dà parere al regio console circa le esenzioni dalle tasse scolastiche secondo gli articoli 159 e 160.

Art. 91.

Dà parere sull'epoca del principio e del termine dell'anno scolastico, tenendo conto delle esigenze del clima e delle abitudini del paese. Ove sia necessario, propone di ripartire in periodi le vacanze autunnali.

Di queste proposte il presidente informa il ministro.

Art. 92.

Dà parere sul numero e sull'epoca delle brevi vacanze da stabilirsi durante l'anno scolastico secondo le costumanze del luogo.

Art. 93.

Propone le istituzione di scuole infantili od elementari, a pagamento, in conformità all'art. 146; dà parere sull'indirizzo pratico da tenere nelle scuole secondarie; indica gli insegnamenti speciali che convenga impartirvi, le lingue che devono esservi insegnate, oltre alle obbligatorie, e l'aggiunta dei corsi facoltativi.

Art. 94.

Esprime il suo parere sulle colpe gravi imputate agli insegnanti sia di scuole primarie, sia di secondarie.

Art. 95.

Due membri della deputazione scolastica per turno e per due mesi adempiono l'ufficio di sopraintendente scolastico nelle città ove quella ha sede.

Visitano di frequente le scuole mantenute dal regio governo, invigilando sulla puntualità o diligenza degli insegnanti; sulla assiduità degli alunni; sull'ordine, la nettezza e la proprietà del locale e della suppellettile scolastica, e su tutto ciò che si attiene alla buona riputazione di esse scuole.

Delle cose più notevoli da essi osservate fanno rapporto alla deputazione scolastica e sulle cose più urgenti richiamano l'attenzione del direttore centrale.

Nessun ordine però potranno dare a proprio nome ai direttori o alle direttrici locali, od ai singoli insegnanti.

Capo VIII.

Dei comitati di vigilanza.

Art. 96.

Dovunque è istituita una scuola governativa e non risiede deputazione scolastica, sarà possibilmente eletto dal regio console un comi-

tato di vigilanza per le scuole maschili, ed un altro per le scuole elementari femminili e per gli asili.

Il modo di elezione, il numero dei membri di questi comitati sarà determinato, secondo i luogi, da un regolamento da sottoporsi dal console all'approvazione del ministro.

Art. 97.

Le incombenze dei comitati di vigilanza sono analoghe a quelle dal presente regolamento determinate agli articoli 90, 91, 92, 93 e 95.

TITOLO III.

Delle scuole sussidiate.

Art. 98.

I sussidi che il ministro accorda alle scuole non governative delle colonie sono in dono di libri e di materiale scolastico, od in danaro.

Art. 99

I libri e il materiale scolastico di cui all'articolo precedente sono sempre conformi a quelli adottati per le scuole governative all'estero.

Art. 100.

Il sussidio è:

straordinario, se concesso per una sola volta;

fisso, se viene inscritto in bilancio ad ogni esercizio, senza che occorra rinnovarne anno per anno la concessione.

Art. 101.

I sussidi *straordinari* vengono concessi dal ministro sul favorevole parere motivato dei consoli e dei direttori centrali.

Art. 102.

Possono ottenere un sussidio *fisso* le scuole italiane private quando si conformino per i programmi e la scelta dei libri di testo alle disposizioni del ministero;

celebrino le feste civili di cui all'art. 123;

accettino l'alta vigilanza dei regi agenti e dei direttori centrali;

ammettono le visite degli ispettori straordinari governativi.

Se l'istituto privato è mantenuto da una associazione religiosa italiana, esso dovrà inoltre intitolarsi « Scuola italiana », e riconoscere l'alto patronato di S. M. il Re.

Art. 103.

Possono ottenere un sussidio *fisso* anche le scuole indigene, quando nel programma degli studi è stabilito l'insegnamento obbligatorio dell'italiano e adempiano quelle condizioni di cui all'articolo precedente le quali riguardano specialmente tale insegnamento.

Se le scuole indigene sono mantenute da associazioni religiose, queste dovranno inoltre far risultare che non si trovano sotto la protezione di una potenza diversa da quella, cui per ragione di nazionalità appartengano.

Art. 104.

Tutti i sussidi in danaro si corrispondono a trimestri maturati, e in seguito ai rapporti del console e del direttore centrale quando la scuola abbia sede nel distretto della giurisdizione di lui, i quali assicurino che si mantengono le condizioni in base alle quali fu concesso il sussidio.

Art. 105.

La concessione del sussidio può sempre essere sospesa, o revocata, quando l'istituto non dia risultati soddisfacenti.

Art 106.

Tanto i regi consoli quanto i direttori centrali visiteranno spesso le scuole sussidiate; si assicureranno che l'insegnamento è conforme agli intendimenti del regio governo, alle disposizioni del presente regolamento, e che è dato con profitto; faranno le osservazioni che credono opportune ai direttori ed agli insegnanti degli istituti, e riferiranno l'esito delle loro ispezioni al ministro degli affari esteri.

Art 107.

I direttori delle scuole sussidiate, dopo la chiusura dell'anno scolastico, invieranno al ministro degli affari esteri, per mezzo del direttore centrale e dei regi consoli, i quali l'accompagneranno con le loro osservazioni, una relazione intorno allo stato morale e materiale di esse e specialmente intorno al loro andamento didattico e al numero, alla frequenza ed al profitto degli alunni, quando il sussidio è concesso secondo il disposto dell'art. 102.

Quando poi il sussidio è concesso secondo l'art. 103, dalla relazione basterà che risulti: il numero degli alunni inscritti al corso dell'insegnamento speciale, per il quale il sussidio è stato accordato; la media degli assidui; il numero dei presenti agli esami finali, e quello dei promossi.

Art. 108.

Il ministro degli affari esteri, ogni qualvolta lo giudichi opportuno, farà pervenire alla direzione dell'istituto per mezzo del regio console le sue osservazioni sull'andamento del medesimo.

Dalle ispezioni e dalla relazione scolastica annuale successiva dovrà apparire che di quelle osservazioni fu tenuto il debito conto.

TITOLO IV.

Degli istituti scolastici governativi.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 109.

In ogni scuola è obbligatorio l'insegnamento della lingua del paese.

Un insegnante speciale avrà l'incarico di queste lezioni.

Art. 110.

Ogni scuola sarà possibilmente fornita di una biblioteca destinata a benefizio del corpo insegnante e degli alunni.

Un regolamento speciale approvato dal ministro stabilirà le norme che si riferiscono all'istituzione e all'ordinamento di essa.

Art. 111.

Le scuole italiane all'estero sono laiche.

Quando i genitori facciano, al direttore della scuola o elementare o secondaria, espressa dimanda che ai loro figliuoli sia impartito l'insegnamento della religione, il direttore centrale, d'accordo col regio console, proporrà al ministero la nomina del maestro o dei professori o del professore che nelle ore e nei giorni destinati, fuori l'orario della scuola, impartirà tale insegnamento non obbligatorio.

Art. 112.

Negli istituti governativi sono ammessi alunni di ogni nazionalità e religione.

Le domande di ammissione dei nostri nazionali hanno in ogni caso la preferenza.

Art. 113.

Gli alunni sono tenuti a corrispondere il prezzo dei libri di testo e del materiale scolastico che sono loro forniti dal direttore della scuola.

Gli alunni poveri possono essere dispensati da tale pagamento, nei modi di cui all'art. 160.

Art. 114.

La riscossione delle tasse per le scuole secondarie e del prezzo dei libri di testo e del materiale scolastico è affidata al direttore o alla direttrice della scuola, i quali ne rilasciano ricevuta e rispondono di quei fondi al regio console.

Questi incassa mensilmente i fondi stessi, e ad ogni trimestre li porta a deduzione delle spese scolastiche nella contabilità relativa, come è detto all'art. 174.

Art. 115.

L'anno scolastico negli istituti d'istruzione infantile, elementare e secondaria dura dieci mesi, compreso il tempo impiegato negli esami.

Di ordinario principia il 15 settembre e termina il 15 luglio.

Art. 116.

Dal direttore centrale, d'accordo col regio console, inteso il parere della deputazione scolastica o del comitato di vigilanza, potrà essere fissato altro giorno all'apertura ed alla chiusura delle scuole, tenuto conto delle costumanze delle condizioni speciali dei vari luoghi.

Della avvenuta apertura e chiusura delle scuole sarà tosto informato il ministero.

Art. 117.

Quindici giorni prima dell'apertura della scuola si cominceranno le iscrizioni.

Alcuni giorni prima del cominciamento regolare dei corsi, secondo

che richiede il numero degli alunni inscritti, avranno luogo gli esami di ammissione e di riparazione.

Art. 118.

I giovanetti che intendono iscriversi nella prima classe delle scuole governative, presenteranno al direttore:

il certificato di nascita;

quello di subita vaccinazione.

E a questi aggiungeranno l'attestato di promozione, quando intendano inscriversi in una delle classi superiori alla prima.

Art. 119.

Nei paesi dove non esiste ufficio regolare di stato civile nè tampoco l'uso della vaccinazione, il direttore o direttrice della scuola potrà iscrivere i giovanetti anche senza quei documenti, e di concerto con i loro genitori avrà l'obbligo di fare le ricerche opportune sullo stato civile dell'alunno, e di farlo vaccinare dal medico del consolato italiano nel più breve tempo possibile.

Art. 120.

Un mese dopo il principio delle lezioni, le iscrizioni normali sono chiuse.

Il direttore centrale può tuttavia, d'accordo colla direzione dello istituto e sentito il parere della deputazione scolastica o del comitato di vigilanza, concedere l'ammissione, anche dopo il termine citato, a quegli alunni che giustifichino di non avere potuto dimandarla a tempo utile per gravi ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Art. 121.

Sono giorni di vacanza, per le scuole non infantili, il giovedì e la domenica.

È fatta facoltà al direttore centrale, sul parere della Deputazione scolastica o del Comitato di vigilanza e del direttore della scuola, di sostituire la vacanza del sabato a quella del giovedì, nelle scuole ove gli alunni israeliti sono in maggioranza.

La vacanza del giovedì può essere abolita nelle scuole secondarie.

La Deputazione scolastica, o il Comitato di vigilanza, d'accordo col direttore centrale, stabilirà gli altri giorni in cui per feste religiose o civili sarà vacanza durante l'anno.

Art 122.

Sarà ammessa come legittima giustificazione di assenza dalla scuola la ricorrenza delle grandi solennità della religione cui gli alunni appartengono.

Art. 123.

In tutte le scuole saranno celebrate le seguenti feste civili:

la festa nazionale (prima domenica di giugno);

il genetliaco di S. M. il Re;

il genetliaco di S. M. la Regina;

il compleanno o l'onomastico (a seconda degli usi locali) del capo dello Stato ove ha sede la scuola;

la festa nazionale dello Stato medesimo.

Dove le scuole sono aperte durante il mese di settembre sarà celebrata altresì la ricorrenza della liberazione di Roma.

Art. 124.

Nei giorni dedicati alla celebrazione di feste civili e negli altri che saranno designati dal regio console, verrà inalberata sull'ingresso della scuola la bandiera nazionale.

Il direttore o la direttrice, od un insegnante da essi delegato, ricorderà brevemente alla scolaresca gli avvenimenti nazionali ai quali si riferisce l'anniversario che si celebra.

Art. 125.

Nel genetliaco di Sua Maestà il Re, il corpo insegnante, accompagnato da una rappresentanza della scolaresca, farà visita officiale ai regi agenti diplomatici o consolari; nei luoghi ove risiede il direttore centrale questi andrà a capo del corpo insegnante.

Art. 126.

A metà dell'anno scolastico, eccetto nei giardini d'infanzia, avrà luogo un esperimento scritto sulle cose fino allora insegnate.

L'esperimento consisterà in un componimento italiano ed in un'altra prova scritta sopra una delle materie principali, designata dal Consiglio degl'insegnanti.

Del voto riportato dagli alunni in questo esperimento si prenderà nota nel registro di classe.

Art. 127.

Un certo numero di giorni prima del termine o del principio dell'anno scolastico, da determinarsi dal direttore centrale secondo il numero degli esaminandi, si darà principio agli esami di ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 128.

Per le formalità e i modi degli esami di ammissione, di promozione e di licenza nelle scuole all'estero si seguiranno le norme che sono in vigore nelle scuole del regno della stessa natura e dello stesso grado.

Art. 129.

I registri degli esami, muniti dell'autentica del regio agente, saranno conservati nell'archivio dell'istituto, perchè si possa desumerne copia legale ogni qualvolta ne sia fatta domanda.

Il rilascio di tali copie è gratuito.

Art. 130.

I moduli per gli attestati di promozione e di licenza sono forniti dal Ministero degli affari esteri. Tali attestati sono firmati dai direttori e controsegnati dal direttore centrale e dal regio agente.

Art. 131.

La solenne distribuzione dei premi sarà sempre celebrata il giorno anniversario della nascita di S. M. la Regina.

I regi consoli, il direttore centrale e il personale dirigente e insegnante nelle scuole si adopreranno perchè la celebrazione avvenga colla maggiore solennità possibile.

Ai regi agenti diplomatici e consolari è fatto obbligo di essere presenti alla solennità *in forma ufficiale.*

Il direttore centrale prende posto immediato dopo il regio agente che è rappresentante del governo.

Il regio agente invita, a nome del regio governo, le principali autorità locali, i genitori degli alunni e i notabili della colonia alla solenne premiazione.

In quella occasione il direttore, o la direttrice della scuola farà una breve relazione sull'andamento dell'istituto; l'insegnante scelto nei modi di cui all'art. 80, leggerà un discorso di circostanza.

Dove non esista che una scuola unica maschile e femminile, la relazione suddetta farà le veci del discorso.

Quando nella stessa città sono più scuole, sia elementari, sia secondarie, ogni anno per turno dal direttore centrale sarà designato il direttore che avrà a fare la relazione predetta, la quale, in questo caso, comprenderà tutti gli istituti della città.

Il ministro degli affari esteri fornisce alle varie scuole gli attestati di premio e i premi stessi in libri o medaglie.

Gli attestati di premio sono firmati dai direttori e controsegnati dal direttore centrale e dal regio agente.

Art. 132.

Alla fine dell'anno scolastico si faranno nelle scuole esposizioni pubbliche di disegno, o di calligrafia, o di computisteria, o di lavori manuali, e nel modo più solenne si aggiudicheranno ai più meritevoli premi speciali da darsi con gli altri, nel giorno della solenne premiazione.

Art. 133.

Gli esami nei giardini d'infanzia e per il modo sono governati con governati con norme speciali da stabilirsi dal direttore centrale di concerto con la direttrice e la deputazione scolastica o il comitato di vigilanza.

CAPO II.

Delle scuole infantili (Giardini d'infanzia).

Art. 134.

Le scuole infantili (asili, o giardini d'infanzia) sono ordinate, per quanto sia possibile, secondo il sistema di *Fröbel.*

Art. 135.

Esse accolgono bambini di ambo i sessi, di età non minore di anni due, nè maggiore di sei.

Art. 136.

Quando in un asilo siano inscritti più di 40 bambini, l'istituto avrà una direttrice, che pure insegna, e una maestra.

La maestra che ha l'incarico della direzione sarà scelta di preferenza fra le insegnanti che sieno munite, oltre che della patente elementare di grado superiore, anche del certificato di maestra giardiniera.

Art. 137.

I bambini saranno divisi in due o tre sezioni, secondo la loro età e lo sviluppo intellettuale, e con affetto materno trattenuti nell'istituto ogni giorno, salvo le feste, dilettevolmente occupati ai vari esercizi fanciulleschi, e sempre accuratamente guardati dalla maestra.

A capo di ogni sezione sarà una insegnante, che potrà essere anche una allieva-maestra.

Art. 138.

Sul conforme parere del regio agente e del direttore centrale, il regio governo stanzierà i fondi perchè ai bambini, ove occorra, sia fornita giornalmente per refezione una buona minestra.

Art. 139.

L'insegnamento nelle scuole infantili comprende:

principii dell'educazione morale;

nozioni sugli oggetti di uso comune;

esercizi di lingua italiana;

nozioni di storia naturale e di geografia;

raccontini proporzionati alla capacità dei bambini;

calcolo mentale;

esercizi manuali e di disegno secondo il sistema di Fröbel;

il canto corale; giuochi ed esercizi graduati di ginnastica.

Nell'ultimo anno, s'insegneranno i rudimenti della lettura, della scrittura e del calcolo scritto sino a 20.

Art. 140.

L'insegnamento avrà per mezzo la conversazione famigliare e la osservazione degli oggetti, o delle figure e per fine l'armonico sviluppo e la graduale educazione di tutte le facoltà, fisiche, morali e intellettuali, del bambino.

Art. 141.

La direttrice con un regolamento interno, approvato dal direttore centrale, stabilirà le norme necessarie per l'andamento della scuola infantile.

CAPO III.

Delle scuole elementari.

Art. 142.

Le scuole elementari, maschili o femminili, sono di dne gradi: inferiore e superiore.

Art. 143.

Il grado inferiore è distinto in tre classi, e il superiore in due, a ciascuna classe si percorre in un anno.

Ove il numero degli alunni in ciascun grado sia scorso, le tre classi inferiori possono essere affidate a due soli insegnanti e le due classi superiori ad un solo.

Quando le tre classi del grado inferiore sono condotte da due insegnanti, l'uno avrà la prima, l'altro la seconda e la terza riunite.

Quando poi due soli insegnanti conducono tutte le classi dei due gradi, l'uno avrà la prima e seconda classe riunite, l'altro le rimanenti.

Art. 144.

Sono ammessi alla prima classe i fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuto il 6° anno, all'epoca dell'apertura delle scuole.

Dopo il primo semestre possono ammettersi alla prima classe i fanciulli e le fanciulle che nel frattempo abbiano raggiunto l'età predetta, purchè provengano dal giardino d'infanzia.

Art. 145.

Alle altre classi si è iscritti fino all'età di 15 anni compiuti, o presentando il certificato di promozione dalla classe immediatamente inferiore, o dopo che si è superato l'esame d'ammissione.

Il direttore centrale, in casi eccezionali, può ordinare l'ammissione di alunni oltre l'età di anni 15.

Art. 146.

Nei luoghi ove la colonia ne dimostri il desiderio, potranno essere istituite classi, o sezioni, o intere scuole elementari *a pagamento*, quando risulti al ministero che le spese occorrenti possono essere coperte dal provento delle tasse scolastiche.

Art. 147.

Le materie d'insegnamento nelle classi di grado inferiore di ambo i sessi sono:

la lettura ed esercizi orali di lingua italiana:

la scrittura ed avviamento al comporre;

il calcolo mentale;

le nozioni del sistema metrico legale e principî di disegno lineare;

alcuni fatti principali della storia patria;

le nozioni preliminari e generali della geografia;

i doveri dell'uomo;

la ginnastica.

Nelle classi di grado superiore di ambo i sessi s'insegnano, oltre le predette materie di studio:

la composizione italiana;

la storia patria;

la geografia fisica e politica;

le nozioni della geometria intuitiva, con il disegno lineare;

il sistema metrico legale e l'aritmetica pratica applicata ai conti dell'azienda domestica;

le nozioni di storia naturale e di fisica applicata all'igiene ed ai bisogni della vita;

i diritti e doveri del cittadino;

la ginnastica.

Art. 148.

In tutte le scuole femminili s'aggiungerà ai predetti l'insegnamento dei lavori donneschi più utili alle famiglie, e vi sarà impiegato non meno di due ore al giorno.

Art. 149.

Per ciascuna classe si eseguiranno le istruzioni ed i programmi approvati con il regio decreto 25 settembre 1888; ma l'orario giornaliero delle lezioni sarà nelle scuole all'estero di maggiore durata che non in quelle del regno.

Il ministro degli affari esteri, d'accordo con quello dell'istruzione pubblica, autorizzerà quelle modificazioni ai programmi che, proposte dalla deputazione scolastica e dai direttori centrali, risponderanno alle esigenze speciali di ciascuna colonia.

Art. 150.

La ginnastica è obbligatoria.

Art. 151.

Il canto, come educazione del senso estetico e come esercizio ginnastico, sarà coltivato nelle scuole di ambo i sessi.

§ I. — *Della scuola unica.*

Art. 152.

Se il numero degli alunni di una scuola elementare maschile o femmile è esiguo, essa sarà affidata ad un solo insegnante che nell'insegnamento seguirà i programmi della scuola unica a due o tre sezioni.

Art. 153.

Colla autorizzazione del ministro, alla scuola unica possono essere ammessi fanciulli di ambo i sessi.

Questa scuola prenderà in tal caso il nome di scuola *mista* e sarà sempre affidata ad una maestra.

Art. 154.

Le scuole uniche e miste sono governate con le stesse norme che le scuole elementari, e si attengono ai programmi speciali approvati con decreto 25 settembre 1888, n. 5724 (serie 3a).

L'insegnante delle materie principali è garante dinanzi all'autorità scolastica del regolare andamento della scuola.

CAPO IV.

Delle scuole secondarie.

Art. 155.

I programmi delle scuole secondarie all'estero sono approvati dal regio ministro degli affari esteri.

Art. 156.

Per essere iscritto nella prima classe di una scuola secondaria un giovanetto o deve aver superato gli esami di licenza della quinta classe elementare, ovvero, dopo aver compiuto il corso della quarta classe elementare, deve essere stato approvato nell'esame di ammissione.

Art. 157.

Per essere iscritto nelle classi superiori, deve aver superato gli esami di promozione della classe immediatamente inferiore a quella cui intende essere ammesso.

Art. 158.

Il direttore delle scuole secondarie non iscriverà fra gli alunni, nè ammetterà alle lezioni, od agli esami, chi non abbia eseguito il pagamento della tassa scolastica.

Art. 159.

I giovanetti appartenenti a famiglia disagiata i quali nell'anno precedente abbiano conseguito un premio, od una menzione onorevole, o la promozione con un voto medio di 7|10, sia negli studi sia nella disciplina, possono essere esentati dal pagamento della tassa scolastica.

Art. 160.

La esenzione di cui all'articolo precedente sarà accordata a richiesta della famiglia dell'alunno, del regio agente, sentito il parere della deputazione scolastica o del comitato di vigilanza e del direttore della scuola.

Art. 161.

Nei luoghi ove il numero dei licenziati dalle scuole elementari è esiguo, potranno essere aperti alcuni corsi soltanto di scuole secondarie.

Tali corsi saranno però sempre ordinati in conformità delle classi corrispondenti delle scuole secondarie complete.

CAPO V.

Delle scuole serali e festive.

Art. 162.

Le sere d'inverno, e nei giorni di vacanza, colla autorizzazione del ministro, saranno instituite per gli adulti, nei locali delle scuole pubbliche maschili, o classi di complemento alla scuola elementare, ovvero conferenze popolari, o lezioni d'italiano, di lingue viventi, di disegno applicato alle arti, di calligrafia, o corsi speciali di computisteria e di scienze naturali.

Nei giorni di vacanza e di festa saranno aperti, nei locali delle scuole femminili, corsi speciali per adulte.

I regi consoli, i direttori centrali e il personale dirigente e insegnante nelle scuole governative promuoveranno con ogni studio questi corsi festivi, o serali, d'istruzione popolare.

Gl'insegnanti potranno avere una rimunerazione in ragione del numero delle ore spese e degli alunni che, stati assidui alle lezioni, abbiano sostenuto con lode le prove dell'esame finale.

I locali delle scuole durante i corsi festivi, o serali, saranno, occorrendo, riscaldati ed illuminati a spese del regio governo.

Art. 163.

Per essere ammessi alle scuole festive, o serali, occorre presentare il certificato di buona condotta, od un attestato equivalente rilasciato dal regio agente.

Per essere ammessi alle classi di complemento occorre anche o l'attestato di licenza della scuola elementare o un attestato di promozione dalle classi inferiori.

Art 164.

I direttori centrali proporranno all'approvazione del ministro l'ordinamento ed i programmi di siffatte scuole.

Art. 165.

Gli alunni che, avendo frequentate queste scuole avranno superati gli esami finali, potranno conseguire un certificato attestante lo studio fatto.

Agli assidui più diligenti ed a quelli che avranno meglio profittato dell'insegnamento saranno attribuiti alla fine dell'anno alcuni premi.

La distribuzione dei premi stessi sarà eseguita nella solennità di cui all'art. 131.

CAPO VI.

Della disciplina degli alunni.

Art. 166.

Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari:

le parole offensive;

i segni d'ignominia;

le percosse ed altre pene corporali;

I *pensi* sono permessi solo quando sieno la ripetizione di un compito male eseguito o di una lezione male imparata, e devono esser fatti sotto la vigilanza del direttore o di un insegnante.

Art. 167.

Gli alunni che manchino ai loro doveri sono puniti con le seguenti pene disciplinari:

1° l'ammonizione privata;

2° l'ammonizione in presenza dei compagni;

3° l'ammonizione notata nel registro, con avviso ai genitori;

4° l'allontanamento dalla lezione;

5° la sospensione temporanea dalla scuola (non minore di tre giorni, e non maggiore di un mese).

6° la esclusione dalla scuola.

Art. 168

Le punizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente sono inflitte dal direttore.

Quelle indicate ai numeri 5 e 6 sono decretate dal consiglio degli insegnanti.

Art. 169.

Contro la pena della esclusione, l'alunno può far ricorso al direttore centrale che ha facoltà di ridurla ed anche di condonarla.

TITOLO V.

Dell'amministrazione delle scuole governative e della contabilità relativa.

Art. 170.

L'amministrazione delle scuole governative all'estero è specialmente affidata ai regi consoli, come è detto negli art. 6 e seguenti.

Art. 171.

Ad ogni cambiamento del regio console titolare di un distretto ove esistono scuole governative, verrà redatta copia legale dell'inventario degli immobili e dei mobili appartenenti a ciascuna scuola e sarà trasmessa al ministro degli affari esteri.

Al principio di ogni anno scolastico il regio console curerà che dal direttore siagli mandata la nota delle variazioni avvenute nell'inventario della scuola, e nel corso del primo trimestre di esercizio del bilancio egli trasmetterà al ministro un elenco delle mutazioni da iscriversi nell'inventario generale predetto.

Art. 172.

Gli stipendi, gli assegni e le indennità spettanti al personale insegnante sono corrisposte in oro dal regio console nel cui distretto la scuola è posta.

Art. 173.

Il regio console corrisponde pure i *salari* alle persone di servizio della scuola;

soddisfa ogni altra spesa stabilita nel bilancio in conformità del ruolo organico della scuola;

corrisponde il pagamento delle *spese straordinarie*, nei limiti della somma stanziata a tale effetto per ogni scuola;

eseguisce anche i pagamenti corrispondenti alle *spese straordinarie non contemplate nel bilancio ordinario delle scuole*, soltanto però quando ne abbia avuta espressa e tassativa autorizzazione dal ministero.

Art. 174.

Il regio console incassa:

1° le rendite patrimoniali della scuola;

2° le tasse scolastiche;

3° le somme pagate dagli alunni abbienti per i libri e il materiale scolastico;

4° le oblazioni e le rendite straordinarie destinate a favore delle scuole.

Del danaro incassato rilascia ricevuta a nome del regio governo.

Art. 175.

Non più tardi della metà del mese di aprile riceve da ciascun direttore o direttrice il bilancio preventivo di ciascuna scuola e giardino d'infanzia, in doppia copia.

Veglia che nessuna spesa vi sia iscritta, che non corrisponda ad una erogazione di fondi già approvata dal ministro.

Questi bilanci preventivi, sottoposti alla revisione della deputazione scolastica, ove essa esiste, come è detto all'art. 90, sono dal regio agente trasmessi colle proprie osservazioni al ministro degli affari esteri non più tardi della metà di maggio.

Le spese stanziate nel bilancio di previsione non potranno essere effettivamente eseguite se non dopo che il ministro, esaminato il bilancio stesso, l'abbia esplicitamente approvato.

Art. 176.

Il bilancio consuntivo per ciascuna scuola, redatto secondo le norme di cui all'articolo precedente, sarà mandato, con tutti i documenti giustificativi delle spese, e con particolare rapporto, dal regio console al ministro non più tardi del principio di agosto.

Art. 177.

Oltre i registri prescritti dall'art. 247 del regolamento per l'applicazione della legge consolare, il regio console nel cui distretto esistono scuole governative tiene un registro di contabilità per le entrate ed un altro per le uscite di ciascun istituto.

Al principio di ogni mese trasmette al ministro una copia conforme dei registri predetti per le entrate e le uscite del mese trascorso.

Art. 178.

Le somme anticipate dal regio console saranno iscritte, a parte e con speciali indicazioni, negli stati delle spese rimborsabili di ogni trimestre.

Qualora dall'esame degli stati di percezione e di spese di cui all'art. 307 del regolamento consolare ne risulti l'opportunità, il ministro potrà concedere al regio console, per far fronte alle spese scolastiche, una anticipazione pari all'ammontare delle spese stesse, calcolate per un trimestre secondo il bilancio di previsione.

Art. 179.

Le deputazioni scolastiche e i direttori delle singole scuole concorrono all'amministrazione e alla contabilità degli istituti governativi per la parte che spetta a ciascuno, in conformità del presente regolamento.

Art. 180.

Il presente regolamento generale è anche applicabile alle scuole governative di Alessandria d'Egitto in armonia allo statuto organico speciale di esse scuole del 15 settembre 1889, accettato ed approvato dal regio governo.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

I regi consoli i quali non abbiano trasmesso al ministro, nell'anno 1889, l'inventario di cui all'art. 171, sono tenuti ad inviarne copia nel primo semestre del 1890.

Roma, 8 dicembre 1889.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro « ad interim » degli affari esteri
CRISPI.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero **MMMDXCII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680

Visto il Nostro decreto in data d'oggi, col quale si autorizza la Camera di Commercio ed Arti di Sassari ad imporre una tassa annua sugli industriali e commercianti del proprio distretto;

Viste le deliberazioni prese dalla Camera anzidetta nelle adunanze del 2 febbraio, 6 giugno e 11 ottobre 1889;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli industriali e sui commercianti esercenti nel distretto della Camera di Commercio ed Arti di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti arti, industrie e commerci nel distretto della Camera di commercio di Sassari, annesso al R. decreto 1° dicembre 1889.*

Art. 1.

La tassa annua autorizzata in favore della Camera di commercio e di arti di Sassari con R. decreto 1° dicembre 1889, dev'essere corrisposta da tutti indistintamente gli individui, Società, Compagnie, Agenzie, rappresentanze o ditte che esercitano in qualunque modo industrie e commercio nella provincia, sia che abbiano nella stessa la sede principale od unica dei loro affari, sia che, avendo altrove la loro sede, figurino come filiali, succursali, impiegati, commessi od altro. Di questa tassa risponderà sempre l'Ente che forma oggetto di commercio, industria, speculazione, ecc, ed il nome della Ditta o Società sotto la quale figura.

Art. 2.

Entro il mese di dicembre di ogni anno la Camera dovrà fare a cura degli agenti delle tasse nella provincia, ed a sue spese, gli elenchi distinti per comuni, di tutti i commercianti, industriali od altri soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno successivo, è relativi ai redditi di categoria *B* e *C*, qualunque sia il loro ammontare, accertato in conformità di legge dai rispettivi agenti, o d'ufficio dalla Camera.

Art. 3.

Prima della fine d'ogni anno saranno pure compilati dai detti agenti gli elenchi complementari sulla base degli accertamenti suppletivi non stati compresi nell'accertamento principale per l'anno stesso.

Art. 4.

Siffatti elenchi dovranno essere autenticati dagli Agenti rispettivi e devono indicare:

a) il numero d'ordine;

b) l'articolo di riferimento al ruolo dei contribuenti la imposta sulla ricchezza mobile;

c) il cognome e nome del contribuente;

d) la qualità ed il luogo dell'esercizio;

e) il reddito netto accertato per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile;

f) le osservazioni che si credono necessarie.

Art. 5.

I ruoli deliberati dalla Camera saranno trasmessi ai sindaci dei rispettivi Comuni, che ne cureranno la pubblicazione, accertata con certificato a calce dei medesimi.

Art 6.

I contribuenti inscritti nei detti ruoli potranno ricorrere alla Camera o direttamente o per mezzo dei sindaci, contro la tassa loro attribuita od il suo ammontare, entro 10 giorni successivi al periodo della pubblicazione.

Trascorso questo termine qualunque ricorso sarà inaccettabile, ove non abbia a corredo la quietanza di pagamento.

Art. 7.

Scaduto il termine utile dei reclami, i ruoli come sopra formati e rettificati, saranno sottoposti all'approvazione del prefetto che li renderà esecutivi.

Art. 8.

Contro la decisione della Camera i contribuenti potranno ricorrere al Tribunale civile di Sassari in sede commerciale, il quale pronunzierà inappellabilmente a norma dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862 n. 680.

Art 9.

L'esazione della tassa comunale è regolata con le stesse norme e privilegi portati dalla legge 20 aprile 1871, n 122, serie 2ª, per le imposte erariali, provinciali e comunali, dal regolamento relativo, e dai capitoli normali approvati dal Ministero delle finanze, relativi alla spedizione ai contribuenti delle cartelle per le imposte ed alla notificazione degli avvisi speciali ai debitori morosi.

Art. 10.

Dalla stessa legge, regolamento e capitoli normali l'esattore ha l'obbligo del non riscosso per scosso, e del versamento presso l'economo della Camera, al quale è affidato il servizio di cassa, dell'ammontare dei ruoli e della multa che stesi in corso.

La Camera delibererà in seguito il pagamento dell'aggio dovuto agli esattori sulla misura delle altre imposte dirette del rispettivo distretto, ed i rimborsi che sieno giustificati.

Art. 11.

Il cessionario di una esattoria, od il gestore di essa, appena assunta l'esazione dovrà informare la Camera della seguita cessione o geronza.

Art. 12.

In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni di legge sull'esazione delle imposte dirette, dei regolamenti e decreti relativi, e dei capitoli normali in vigore per l'applicazione e riscossione di esse in quanto provvedono, e sieno applicabili.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

MICELI.

Il Numero **MMMDXCIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 27 gennaio e 23 aprile 1889, con cui il Consiglio comunale di Gualdo Cattaneo ha divisato di proporre la inversione del patrimonio del locale Conservatorio od Istituto delle Maestre Pie a favore dell'erigendo Asilo infantile e la approvazione dello statuto organico per la gestione dell'Asilo medesimo;

Visti gli atti relativi alla origine, allo scopo ed alla consistenza patrimoniale del Conservatorio od Istituto suddetto, da cui risulta che l'annua rendita del patrimonio da invertire all'accennato fine ascende a L. 4297,97;

Visto lo statuto organico per l'Amministrazione dell'Asilo infantile, redatto dalla locale Congregazione di Carità in adunanza 24 marzo 1889;

Vista la deliberazione 30 maggio 1889 della Giunta provinciale amministrativa di Perugia;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'inversione del patrimonio del Conservatorio od Istituto delle Maestre Pie in Gualdo Cattaneo a favore di un Asilo infantile da istituirsi in quel comune.

Art. 2.

L'Asilo stesso è eretto in Corpo morale, e sarà amministrato dalla locale Congregazione di Carità in base all'anzidetto statuto organico, composto di dieci articoli, che viene da Noi approvato, e sarà, d'ordine Nostro, munito di visto ed autenticazione dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDXCIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 17 settembre 1889, con cui la Giunta provinciale Amministrativa di Trapani divisò di proporre lo scioglimento dell'Amministrazione del Conservatorio delle Orfane, detto di Santa Cristina, in Marsala, per essersi l'Amministrazione stessa ricusata di adempiere agli obblighi inerenti alla normale gestione del suo istituto;

Visti gli atti, e ritenuta la necessità di far luogo al proposto provvedimento nell'interesse della pubblica beneficenza;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Conservatorio di Santa Cristina in Marsala è disciolta, e la gestione provvisoria del Pio

istituto sarà affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDXCV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 4 maggio 1889 del Consiglio comunale di Biandrate con cui si è promossa la inversione del patrimonio dello Scaldatojo pei poveri a profitto dell'Asilo Infantile;

Vista la deliberazione 16 ottobre 1889 della Giunta provinciale Amministrativa di Novara;

Visto il testamento segreto 11 febbraio 1852 del fu ingegnere Lorenzo Beldi, con cui istituiva lo Scaldatojo pei poveri del comune, e la clausola apposta circa l'eventuale trasformazione della Pia istituzione;

Ritenuta l'attuabilità della divisata inversione per una migliore erogazione dei redditi della Pia fondazione Beldi nell'interesse della pubblica beneficenza;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere Pie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la inversione del patrimonio dello Scaldatojo pei poveri di Biandrate a favore del locale Asilo Infantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDXCVI** *(Serie 3ª), parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Commissione Centrale di Beneficenza in Milano, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde prese nelle adunanze dei giorni 14 e 15 settembre 1889, intorno alla riforma dello statuto fondamentale della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la deliberazione del comitato esecutivo della Commissione Centrale di beneficenza in Milano, presa nell'adunanza del giorno 16 ottobre 1889, intorno al coordinamento delle disposizioni del nuovo statuto della Cassa di risparmio predetta.

Veduta la legge 15 luglio 1889, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto fondamentale per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde sedente in Milano, composto di settantacinque articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDXCVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1884 numero MCCCCXXXVII (serie 3ª) col quale la Società per le belle arti ed esposizione permanente in Milano fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo Statuto;

Veduto il Nostro Decreto 11 marzo 1886 numero MMLXXXIV (serie 3ª) col quale vennero approvate alcune modificazioni allo statuto stesso;

Veduto il Nostro decreto 6 gennaio 1889 n. MMMCCXI (serie 3ª) col quale in seguito ad altre modificazioni venne approvato un nuovo statuto;

Veduta la deliberazione presa dall'assemblea straordinaria della società per le belle arti ed esposizione permanente nell'adunanza del 24 febbraio 1889;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica colle aggiunte e modificazioni introdotte in seguito alle deliberazioni prese dalla Assemblea nell'adunanza sovra cennata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

CAPO I.

Scopo, costituzione, gestione della Società e doveri dei soci.

Art. 1. La Società ha per iscopo l'incremento delle Belle Arti, per mezzo di Esposizioni permanenti e straordinarie.

Art. 2. La Società si compone di soci effettivi, il cui numero è illimitato, dei soci perpetui che già facevano parte della Società permanente e di soci onorari.

Art. 3. I soci onorari sono proposti dal Consiglio direttivo per benemerenze speciali, e vengono eletti dall'Assemblea.

Art. 4. La Società si regge col presente Statuto e colle deliberazioni che a norma del medesimo prende in adunanza generale. Esse deliberazioni saranno senz'altro esecutorie, tranne quelle concernenti i conti consuntivi e gli oggetti eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, per le quali è riservata l'approvazione governativa, in analogia al disposto dell'art. 15, della legge 3 agosto 1862. L'amministrazione e la disciplina interna sono affidate ad un Consiglio direttivo.

Art. 5. Ogni socio paga lire 20 annue per ciascuna quota sottoscritta.

I nuovi soci acquistano i medesimi diritti di quelli esistenti, pagando lire 5 a titolo di buon ingresso per ogni quota sottoscritta.

Art. 6. Ogni socio sottoscrittore di una o più quote ha il diritto all'ingresso libero nelle sale dell'Esposizione permanente, e potrà condurvi la propria famiglia. Il libero ingresso poi è puramente personale per l'Esposizioni straordinarie.

Il socio riceve le pubblicazioni artistiche della Società; partecipa poi in ragione delle quote sottoscritte e pagate all'estrazione a sorte dei premi, non ha però che un solo voto nell'Assemblea generale qualunque sia il numero delle sue quote.

Art. 7. L'associazione è obbligatoria per 3 anni; non disdetto entro il primo semestre dell'ultimo anno, con lettera al Consiglio, si ha per rinnovata per un altro triennio.

Il socio che esce dalla Società perde ogni diritto inerente alle quote sottoscritte.

Art. 8. Le entrate ordinarie della Società consistono: nel contributo dei soci, nelle tasse di buon ingresso, nelle provvigioni di vendite, nell'importo dei biglietti di ingresso, ed eventualmente negli interessi nei capitali sociali; le entrate ordinarie sono vincolate:

a) Al fondo acquisti per il sorteggio annuale dei premi.

b) Al fondo per le Pubblicazioni artistiche.

c) Al fondo generale d'Amministrazione ed esercizio.

Art. 9. I soci possono convertire le proprie quote triennali in quote perpetue e saranno quindi designati col nome di soci fondatori.

La capitalizzazione verrà fatta mediante versamento di un importo non minore di lire 4000, per ogni contributo di lire 20 annue, e la eventuale eccedenza sarà considerata quale donazione a favore del Fondo patrimoniale.

Art. 10. Ogni quota in tal guisa capitalizzata fruirà degli stessi diritti annuali sanciti dall'art. 6 del presente statuto pei soci contribuenti Ai relativi titoli è annessa la facoltà di trasmissione previa notifica in iscritto al Consiglio direttivo e per una sola individualità da intestarsi.

Art. 11. Alle quote capitalizzate è assicurata inoltre in caso di liquidazione della Società, o vendita degli enti sociali, la redimibilità nei limiti dei fondi rimasti disponibili, e resta espressamente convenuto che in tale evenienza esse avranno la prevalenza su quanto dispone l'art. 43 del presente Statuto.

Art. 12. Il fondo annuale per l'acquisto dei Premi e per le Pubblicazioni Artistiche da distribuirsi agli associati è formato dal prelievo di lire 15 sul contributo di ciascun socio.

Il fondo amministrazione ed esercizio comprende il residuo dei contributi e tutte le altre rendite della Società. Prededotte le spese e tasse di gestione, interessi passivi, manutenzione e servizio della Società, il residuo delle rendite sociali verrà passato ad un fondo d Riserva.

Art. 13. Il fondo di riserva è destinato in primo luogo a colmare le deficienze quando in uno o più esercizi annuali le spese di gestione, di manutenzioni ordinarie e straordinarie e di servizio avessero superato gli introiti.

Quando le rimanenze disponibili del fondo di riserva abbiano raggiunto una cifra di lire quindicimila, e non vengano dall'Assemblea, sopra proposta del Consiglio deliberate spese più urgenti, si destinerà la somma di lire cinquemila per l'acquisto di una o più opere di arte.

Art. 14. Il fondo sussidi è amministrato separatamente ed in base ad un regolamento speciale. Le sue entrate consistono in interessi e donazioni; le uscite nelle erogazioni per sussidi ad artisti bisognosi, e l'eventuale maggiore entrata passa in aumento del fondo senza limitazione di cifra.

CAPO II.

Assemblee generali.

Art. 15. In principio di ogni anno il Consiglio direttivo convocherà l'Assemblea generale dei soci per riferire sull'esercizio passato, effettuare l'estrazione dei premi, per le proposte che crederà opportune, passare alla nomina di un Revisore dei Conti ed al completamento del Consiglio direttivo.

Art. 16. In casi d'urgenza e quando non meno di un decimo dei soci ne faccia domanda motivata in iscritto al Consiglio, questi radunerà i soci in Assemblea straordinaria.

Art. 17. Per ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre un preavviso di non meno di otto giorni, mediante inviti stampati portanti l'indicazione degli oggetti da trattarsi, debitamente impostati. In ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria non si potranno discutere oggetti diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione. L'invito sarà indirizzato al domicilio di ciascun socio, come risulta dalla scheda d'associazione, o come fu da esso notificato. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante procura che potrà essere rilasciata sulla stessa lettera d'invito, nessuno però potrà accumulare più di 4 voti compreso il proprio.

Art. 18. Mezz'ora dopo l'ora indicata sugli inviti l'assemblea è legale, senza alcun riguardo al numero degli intervenuti, ove però si trattasse di modificazioni allo Statuto o di scioglimento della Società, occorrerà che sieno presenti o rappresentati un quinto dei soci.

Art. 19. — Qualora non venisse raggiunto il numero come sopra prescritto, l'Assemblea sarà ritenuta valida un'ora dopo quella indicata sugli inviti, senza che occorra a ciò una nuova convocazione.

Art. 20 Le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza di voti dei votanti, a parità di voti la mozione è respinta.

Art. 21. Il presidente del Consiglio o chi ne fa le veci presiede le adunanze generali.

Art. 22. L'Assemblea nomina a scrutinio segreto un Consiglio di nove membri, fra cui due artisti ed un revisore.

Nomina inoltre una Commissione artistica di cinque membri, tutti artisti.

I nove consiglieri hanno carica triennale e sono rieleggibili; un consigliere eletto in surroga di un altro cessante ne occupa il posto fino alla scadenza del surrogato.

I membri della Commissione artistica si rinnovano annualmente, e sono rieleggibili dopo l'intervallo di un anno.

Il revisore sarà eletto ogni anno e sarà rieleggibile.

Art. 23. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO III.

Art. 24. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario del Consiglio ed il cassiere.

Art. 25. Il presidente rappresenta la Società in faccia ai terzi in qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale, firma i contratti, rilascia le procure speciali alle liti, provvede alle gestioni sociali e a tutte le occorrenti disposizioni di fondi, convoca le sedute e le Assemblee generali e le presiede.

In caso d'impedimento lo supplisce il vice presidente.

Art. 26. Il consigliere segretario fa il verbale delle sedute, ha la consegna dell'archivio, e redige alla fine d'ogni anno il rapporto del Consiglio per l'Assemblea.

In caso d'impedimento deve farsi supplire da un altro membro del Consiglio.

Art. 27. Il cassiere tiene la contabilità della Società e presenta al Consiglio in ogni seduta ordinaria i conti mensili.

Esso ha pure in custodia i libretti di risparmio ed altri eventuali valori appartenenti alla Società e provvede alle esazioni e al pagamento delle spese ordinarie dell'amministrazione.

Art. 28. Le spese straordinarie ed i sussidi da accordarsi sui fondi a ciò destinati devono invece essere votati dal Consiglio direttivo, eccettuati i casi ove per la maggiore loro importanza questo non preferisca di deferirne la decisione all'Assemblea generale.

Art. 29. Al Consiglio direttivo spetta l'erogazione del fondo pubblicazioni artistiche e quanto si riferisce all'amministrazione e alla direzione della Società; esso avrà sempre facoltà di nominare altri soci fuori del proprio seno a far parte di Commissioni speciali, all'infuori di quella artistica.

Art. 30. La sorveglianza giornaliera e l'esecuzione delle disposizioni prese dal Consiglio è affidata per turno mensile a due Consiglieri.

Art. 31. Le sedute ordinarie hanno luogo possibilmente una volta al mese.

Nella ultima seduta ordinaria dell'anno sociale verrà discusso il bilancio dell'esercizio ed il rapporto del Consiglio.

In questa seduta interviene anche il Revisore eletto dall'Assemblea.

Art. 32. Il rendiconto annuale ed il rapporto del Consiglio saranno stampati e distribuiti ai soci dopo essere stati approvati dalla Assemblea.

Art. 33. Presentandosi l'urgenza, avrà luogo una seduta straordinaria, e sta in facoltà di ogni membro del Consiglio di chiederne al Presidente la convocazione.

Art. 34. Per essere legale, il numero dei Consiglieri presenti alle sedute sì ordinarie che straordinarie deve essere di non meno di cinque, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si fanno a maggioranza di votanti, sempre che i voti favorevoli non sieno minori di tre; in caso di parità di voti decide il Presidente.

Art. 35 Per le sedute ordinarie occorre un preavviso di tre giorni, per le straordinarie è sufficiente un giorno.

Art. 36. Quando il numero dei Consiglieri fosse ridotto a 5 membri dovrà essere convocata l'assemblea generale per completarlo.

Art. 37. Alla Commissione artistica spetta esclusivamente l'ammissione delle opere d'arte presentate per essere esposte, ed il loro collocamento secondo le norme del regolamento.

Art. 38. Il Consiglio Direttivo e la Commissione Artistica riuniti procedono alla scelta delle opere d'arte pel sorteggio annuale ed alla scelta delle pubblicazioni artistiche.

Le votazioni si faranno sempre a voti palesi.

Art. 39. Il Revisore dovrà esaminare i conti della Società e darne ragguaglio annualmente all'assemblea mediante rapporto scritto.

CAPO IV.

Scioglimento della Società.

Art. 40. Lo scioglimento della Società sarà solo preso in considerazione quando il patrimonio sociale si trovasse ridotto a L. 150,000.

In tal caso l'Assemblea può deliberare lo scioglimento, e ne sarà affidata la liquidazione ad un Comitato di 3 soci.

Al Comitato saranno conferite tutte le facoltà che per legge sono consentite ai liquidatori delle Società commerciali.

Il Comitato dovrà adempiere al mandato colla massima sollecitudine.

Art. 41. Quando i fondi sociali non bastassero a coprire le spese ed a liberare la Società di tutti gli impegni in corso, la deficienza sarà accollata per ultimo al fondo sussidi.

Art. 42. A finita liquidazione, il Comitato convocherà per un'altra volta l'assemblea generale per rendere conto del suo operato. Ed in quell'occasione l'assemblea deciderà pure sulla destinazione ultima dei fondi rimasti disponibili, i quali però non potranno venire erogati altrimenti che a vantaggio dell'arte; e quelli del fondo sussidi saranno destinati a opere di beneficenza a pro del ceto artistico.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 43. Sino alla totale estinzione di ogni debito incorso nella costruzione del Palazzo di Belle Arti, il fondo patrimoniale della Società sarà considerato quale fondo di ammortamento ed avrà analoga destinazione.

Monza, addì 17 ottobre 1889.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

P. Boselli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:***

Con R. decreto del 5 dicembre 1889.

Frizzi Ernesto, nominato maestro aggiunto di 2ª classe nel corpo civile insegnante della R. accademia navale, per l'insegnamento del ballo, con l'annuo stipendio di lire mille, a decorrere dal 16 dicembre 1889.

Con R. decreto del 15 dicembre 1889.

Pullino Giacinto, ispettore nel corpo del genio navale, nominato, a datare dal 1° gennaio 1890, membro ordinario del consiglio superiore di marina, conservando l'attuale sua carica di membro del comitato pei disegni delle navi.

Con R. decreto del 19 dicembre 1889.

Negri Ferdinando, capitano di vascello nella riserva navale destinato a reggere la carica di capo divisione nel ministero della marina a datare dal 1° gennaio 1890.

Con R. decreti 22 dicembre 1889.

Preve Francesco, capitano di vascello, destinato a reggere la carica di capo divisione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Bettòlo Giovanni, capitano di fregata, destinato a reggere la carica di capo divisione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Guida Giovanni, capitano di corvetta, destinato a reggere la carica di capo sezione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Settembrini Alberto, id. destinato a reggere la carica di capo sezione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Aubry Augusto, id. destinato a reggere la carica di capo sezione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Serra Luigi, id. destinato a reggere la carica di capo sezione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Cairola Ignazio, id. destinato a reggere la carica di capo sezione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Rossi Livio, tenente di vascello, destinato a reggere la carica di capo sezione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Cerri Vittorio, id. destinato a reggere la carica di capo sezione nel ministero della marina, a datare dal 1° gennaio 1890.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto 22 dicembre 1889:

Marcellino Giovanni, capitano legione Roma, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° gennaio 1890.

Con R. decreto del 26 dicembre 1889:

Grandi Giuseppe, tenente legione Ancona, promosso capitano nell'arma stessa e destinato alla compagnia di Potenza interna, legione Bari

De Liguoro cav. Enrico, id. id. Palermo, id. id. id. id. Lanusei, id. Cagliari.

Bianchi Ferdinando, sottotenente id. Verona, id. tenente id. tenenza Montefiascone, id. Roma.

Grande Nicola, maresciallo d'alloggio, id. sottotenente id. sezione Chioggia, id. Verona.

De Angelis Gaetano, id., id. id. id. id. Sant'Antioco, id. Cagliari.

Balotti Agostino, tenente in aspettativa a Lodi, richiamato in servizio nell'arma stessa, e destinato alla tenenza di Camerino, legione Ancona.

Arma di fanteria.

Con R. decreto 22 dicembre 1889:

Salvi Emilio, capitano aiutante di campo della brigata Como, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Gherardi Camillo, tenente distretto Firenze, ufficiale sostituto istruttore aggiunto al Tribunale militare di Firenze, esonerato dalla carica di contro e trasferito al 65 fanteria.

Di Stefano Gennaro, id. stabilimenti militari di pena, nominato ufficiale sostituto istruttore aggiunto al Tribunale militare di Firenze, e trasferito al distretto di Firenze.

Stella Marcello, tenente in aspettativa a Castelnuovo Scrivia (Alessandria), richiamato in servizio al 35 fanteria.

Vellucci Alfredo, sottotenente 2 granatieri, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Napoli), ed assegnato al 2 granatieri.

Con R. decreto del 26 dicembre 1889:

Panzacchi cav. Raffaele, maggiore distretto Macerata (relatore), collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 gennaio del 1890.

Cattaneo Rocco, capitano 75 fanteria, id. id. id.

Varanini Attilio, id. 93 id., id id. id.

Astengo Giacomo, sottotenente 85 id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Capra Gino, id. in aspettativa per motivi di famiglia a Mantova, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 26 dicembre 1889:

Bianchi Enrico, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Baveno (Novara), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Giobbe Enrico, tenente reggimento Aosta, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 15 dicembre 1889:

I seguenti sottufficiali allievi del secondo anno di corso della scuola dei sottufficiali, sono nominati sottotenenti contabili ed assegnati al corpo per ciascuno di essi indicato.

Brizzi Enrico, furiere 17 fanteria, destinato distretto Verona.

D'Ercole Parmenide, sergente 6 id., id. 2 alpini.

Tosatto Ferruccio, furiere 10 id., id. distretto Padova.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. Decreto del 26 dicembre 1889.

Fornaroli Settimio, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° gennaio 1890 ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Scagliotti cav. Augusto, id. id. id., collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° gennaio 1890 ed inscritto nella riserva.

Gilardi cav. Luigi, tenente id. id., id. id. id.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1889.

Pozza Angelo, tenente carabinieri reali in posizione ausiliaria ora in servizio temporaneo, per le funzioni di direttore del carcere preventivo militare di Venezia, ricollocato nella posizione di servizio ausiliario dal 1° gennaio 1890.

Caparelli Alessandro, capitano commissario in posizione ausiliaria in servizio direzione commissariato IX corpo d'armata, ricollocato id. id. id.

Vinci Francesco, tenente id. id. ufficio revisione, id. id. id.

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1889:

Calvi cav. Carlo, tenente d'artiglieria in posizione ausiliaria, in servizio temporaneo colle funzioni di comandante locale d'artiglieria al Colle di Tenda, ricollocato nella posizione di servizio ausiliario, dal 15 gennaio 1890.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1889.

I seguenti ufficiali medici di complemento all'esercito permanente sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (art. 6, legge 29 giugno 1882, n. 830).

Avio Edoardo, tenente medico distretto Voghera.
Giardino Luigi, id id. Campagna.
Guarino Angelo, id. id. Caltanissetta.
Petrocchi Luigi, id. id. Siena.
Caradonna Francesco, id. id. Foggia.
Romagna Domenico Aroldo, id. id. Pesaro.
Miraglia Antonino, id. id. Palermo.
Quadri Giuseppe, sottotenente medico, id. Siena.
Magno Vincenzo, id. id. Barletta.
Brugnatelli Eugenio, id. id. Pavia.
Kruch Erminio, id. id. Pavia.
* Mija Carlo, id. id. Torino.
* Cusmano Giacomo, id. id. Palermo.
* Stigliano Giov. Battista, id. id. Potenza.
* Sabatelli Giuseppe, id. id Bari.
* Ghilarducci Francesco, id. id. Massa.
* Politi Raffaele, sottotenente medico distretto Lucca.
Cardini Lodovico, id. id. Mantova.
* Paroli Mauro, id. id. Brescia.
* Barchesi Enrico, id. id. Ancona.
Spicacci Giuseppe, id. id. Barletta.
* Angelelli Nicola, id. id. Pesaro.
Giudici Pietro, id. id. Bergamo.
Gatti Alessandro, id. id. Roma.
Paoletti Giuseppe, id. id. Perugia.
Liguori Tommaso, id. id. Napoli.
Ivaldi Pietro, id. id. Savona.
De Angelis Benedetto, id. id. Gaeta.

Cerri Valentino, id. id. Torino.
Ferraris Modesto, id. id. Casale.
Alisa Felice, id. id. Sassari.
Iachia Moisè Scipione, id. id. Livorno.
De Facendis Giuseppe, id. id. Bari.
Gli ufficiali segnati con un * vennero promossi tenenti con R Decreto **15 dicembre 1889.**

Con R. decreto del 19 dicembre 1889:

Antonibon Ippolito, sottotenente complemento artiglieria, distretto Rovigo, **nato nel 1867,** accettata la dimissione dal grado.

Con R. **decreto** del 22 dicembre 1889:

Giacoma-Bottolat Domenico, sottotenente complemento fanteria, 3 alpini, **nato nel 1867, accettata la** dimissione dal grado.
Panarelli Giuseppe, id. id. bersaglieri, distretto Arezzo, nato nel 1867, id. id.
Vicario Francesco, id. id. artiglieria, distretto Cagliari, nato nel 1861 id. id.
I seguenti ufficiali di complemento dell'esercito permanente, arma **d'artiglieria, sono ascritti in tale** qualità alla milizia mobile (art. 6, **legge 29 giugno 1882,** n. 830).
Galleano-Rosciano Bernardo, capitano distretto Roma.
Terracini Graziadio, tenente id. Genova
Borsari Ferdinando, id. id. Napoli.
Brentan Baldassarre, id. id Padova.
Quartucci Giovanni, id. id. Reggio Calabria.
Della Corte Raimondo, id. id. Caserta.
Opipari Gerolamo, id. id. Catanzaro.
Valentini Michele, sottotenente distretto Padova.
Armani Nicoletto, id. id. Genova.
Guadagno Antonio, id. id. Benevento.
Severi Guido, id. id. Genova.
Ponti Antonio, id. id. **Voghera.**
Marchioro Giacomo, id. id. Vicenza.
Funiciello Angelo, id. id. Firenze.
Pogliani Pietro, id. id. Casale.

Con R. decreto del 26 dicembre 1889:

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti contabili di complemento (art. 1° lettera c, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati **effettivi al distretto di residenza** per ciascuno indicato, rimanendo **in congedo illimitato.**
Castelfranchi Sabatino, furier maggiore distretto Modena, distretto Bologna.
De Curtis Raffaele, id. id. Nola, id. Firenze.
Farina Nicola, id. id. Frosinone, id. Ancona.
Vettori Jacopo, furier id. Livorno, id. Arezzo
Spiombi Francesco, id. id. Firenze, id. Firenze.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1889:

Rossi Antonio, sottotenente complemento cavalleria, distretto Vicenza **in servizio nel regg. Roma,** trattenuto in servizio per altri sei **mesi, dal 28 dicembre 1889.**
Rota Cesare, id. id. fanteria distretto Roma, in servizio nel 3 bersaglieri, **id. id. per altri tre** mesi, dal 4 gennaio 1890, senza **assegni.**

Con decreto ministeriale **del 23 dicembre** 1889:

Ridolfi Giovanni, sottotenente complemento, cavalleria, distretto Firenze, **chiamato in servizio per mesi** sei regg. Aosta, dal 1° gennaio 1890.
Se non avrà cavalli propri, gli sarà assegnato un cavallo di truppa **con relativa bardatura.**

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 22 dicembre 1889.

Catapano Nicola, tenente milizia mobile artiglieria, distretto **Ravenna,** cessa per ragione di età di appartenere alla milizia **stessa.**
Turchi Giuseppe, id. id. id. Brescia, cessa per ragione **di età di** appartenere alla milizia mobile ed è inscritto nella riserva, **per sua** domanda.
Turco Pietro, id. id. (treno) id. Torino, id. id. id.
Prevosto Giovanni, id. id. id. Ivrea, id. id. id.
Oldofredi-Tadini Teobaldo, maggiore complemento arma **d'artiglieria** distretto Cuneo, id. id. id.
Sandri Achille, tenente id. id. Bologna, id. id. id.
Adario Salvatore, id. id (treno) id. Gaeta, id. id. id.
Pozzi Ubaldo, sottotenente id. id. Piacenza, cessà per ragione **di età** di appartenere alla milizia stessa.
Imperato Luigi, id. id. id. Teramo, id id. id.
Pifferi Enrico, id. id. id. Roma, id. id. id.
Capone Luca, capitano medico di milizia mobile, distretto **Napoli, cessa** per ragione di età, di appartenere alla milizia mobile, **ed è in**scritto nella riserva, per sua domanda.
Longo Pasquale, id. id., Pavia id. id. id.
Diana Eduardo, tenente medico di complemento, distretto **Caserta,** cessa per ragione di età, di appartenere alla **milizia mobile.**
Colla Leopoldo, id. id., id. Ivrea, id. id. id.

Con R. decreto del 26 dicembre 1889:

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti contabili **di com**plemento (art. 1°, lettera c, legge 29 giugno 1882, N. 830), **ed asse**gnati effettivi al distretto di residenza per ciascuno indicato, **rimanendo** in congedo illimitato.
Fierli Giuseppe, furiere maggiore distretto Modena, **distretto Modena.**
Bartoli Luigi, id. id Napoli, id. Caserta.
Manzelli Antonio, id id. Avellino, id. Potenza.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1889:

Piozzi Arturo, tenente complemento cavalleria, distretto **Padova,** in servizio nel reggimento Roma, trattenuto in servizio **per altri sei** mesi, dal 28 dicembre 1889.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 22 dicembre 1889:

Griggi Francesco, tenente di fanteria in posizione di servizio **ausiliario** con altro decreto collocato a riposo col grado di **capitano** nella riserva.

Con R decreto del 26 dicembre 1889:

Fadda cav. Stefano, maggiore medico di riserva, **residente a Quarto** S Elena (Cagliari), dispensato da ogni servizio **eventuale per età** e dietro sua domanda, conservando l'onore **dell'uniforme.**

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 19 dicembre 1889

Drago Giovanni, già sottufficiale domiciliato a Palermo, **nominato sot**totente nell'arma d'artiglieria della milizia **territoriale ed assegnato** alla 96ª compagnia, distretto Caltanissetta, rimanendo **in congedo** illimitato.

Con R. decreto del 26 dicembre 1889.

Massei Vincenzo, capitano medico di milizia **territoriale, 151** battaglione Teramo, cessa per ragione di età di appartenere alla milizia stessa conservando l'onore dell'uniforme.

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1889:

I sottodescritti ufficiali milizia territoriale, arma d'artiglieria, sono

chiamati in servizio per un periodo d'istruzione della durata di giorni 40.

Si presenteranno alla sede del reggimento per ognuno indicato nelle ore antimeridiane del giorno 20 gennaio 1890.

Al 27 artiglieria in Roma.

Santulli Francesco, capitano 97ª compagnia, distretto Messina.
Guerrieri Viro, id. 69ª id, id. Roma.
Vincentini conte Mariano, id. 70ª id., id. Roma.
Archinti Osvaldo. id. 1ª id, id. Torino.
Maiorano Ferdinando, id. 76ª id., id Nola.
Re Costantino, id. 26ª id., id. Genova.
Mele Carlo, id. 73ª id., id. Benevento.
Antoniani Francesco, id. 71ª id, id. Frosinone.
Mavarelli Cesare, id. 68ª id., id. Orvieto.
Raiola-Pescarini Ippolito, tenente 77ª id., id. Nola.
Costa Gerolamo, id. 28ª id., id. Verona.
Melotti Raffaele, id. 41ª id., id. Bologna.
Scaramella Enrico, id. 72ª id, id. Caserta.
Ricci Goffredo, id. 61ª id., id. Massa.
Montagno Salvatore, id. 82ª id. id. Bari.
Spinelli Francesco, id 38ª id., id. Venezia.
Grillo cav. Carlo, id. 61ª id., id. Massa.
Schiavo Antonino, sottotenente 94ª id., id. Cefalù.
Vignali Venanzio, id. 65ª id., id. Livorno.
Buzzoni Ippolito, id. 83ª id, id. Brescia.
Polese Giuseppe, id. 83ª id., id. Barletta.
Baldi Giuseppe, id. 92ª id., id. Palermo.
Prestamburgo Pasquale, sottotenente 97 compagnia distretto Messina.
Basilici Giuseppe, id. 72 id., id. Caserta.
Bellingreri Pietro, id. 91 id, id. Palermo.
Cressini Carlo, id. 26 id., id. Genova.
Vignali Uberto, id. 39 id., id. Modena.
Servadio Enrico, id. 59 id, id. Arezzo.
Calco Onofrio, id., 96 id., id. Caltanissetta.
Paparoni Alfonso, id. 50 id., id. Ascoli Piceno.
Serughi Ugo, id. distretto Forlì.
Giansanti Francesco, id. id. Ascoli Piceno.
Bucciarelli Ubaldo, id. id. Ascoli Piceno.
Angelini Giovanni, id. id. Roma.
Sindoni Domenico, id. id. Messina.
Sommaruga Rodolfo, id. id. Varese.
Valle Alessandro, id. id. Venezia.
Rossetti Gaetano, id. id Roma.
Pelloia Luigi, id. id. Mantova.
Cicogna Carlo, id. 16 compagnia, id. Como.
Bernardini Pasquale, id. distretto Lecce.
Pedrotto Edoardo, id. 5 compagnia, distretto Ivrea.
Quirico Tommaso, id. 9 id., id. Casale.
Conti Giacinto, id. 92 id., id. Palermo.
Chiaramonte Mariano, id. 92 id, id. Palermo.
Acierno Giuseppe. id. 93 id., id. Trapani.
Chiarini Vittorio, id. 50 id., id. Pistoia.
Zanetti Aldo, id. 33 id, id. Padova.
Cherubini Umberto, id. 47 id, id. Ancona.
Giocondi Enrico, id. 48 id., id. Pesaro.
Gualandi Cristiano. id. 48 id, id. Pesaro.
Militello Rosario, id. 91 id., id Palermo.
Leto Giuseppe, id. 92 id, id. Palermo.
Marucchi Filippo, id. 43 id., id. Ferrara.

Al 29 artiglieria in Capua.

Guidi Achille, capitano 75 compagnia, distretto Napoli.
Burchi Dante, id. 61 id., Massa.
Carelli Giuseppe, id. 77 id., id. Nola.
Cicchiello Vincenzo, tenente 72 id., id. Caserta.
Vasto Pasquale, sottotenente 22 id., id. Cremona.
Lenzi Francesco, id. distretto Campagna.
Saracco Enrico, id. 9 compagnia, distretto Casale.
Russi Vincenzo, id. 85 id., id. Taranto.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1889:

Detoma Giovanni, sottotenente fanteria milizia territoriale, 213 batt., Roma, chiamato in servizio per un mese, senza assegni, dal 1° gennaio 1890 presso il 72 fanteria.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 15 dicembre 1889:

Cabella cav. Edoardo, capo sezione di 1ª classe nel Ministero guerra, collocato a riposo, in seguito a sua domanda.

Con R decreto del 19 dicembre 1889:

Fongi cav. avv. Paolo, capo sezione di 2ª classe nel Ministero guerra, promosso capo sezione di 1ª classe.
Candrian cav. Vincenzo, segretario di 1ª classe id., promosso capo sezione di 2ª classe.
Favale cav. Adolfo, id 1ª id. id, id. id.
Ciotorani Ettore, id. 2ª id. id., id. segretario di 1ª classe.
Invernizzi Vincenzo, id. 2ª id. id., id. id. id
Prola Angelo, id. 3ª id. id, id. id. 2ª classe.
Putzolu dott. Eugenio, id. 3ª id id., id. id. id.
Taetti Emanuele, vice segretario di 1ª classe id., id. id. 3ª classe.
Bonamico Vincenzo, id. 1ª id. id., id. id. id.
Riva Giuseppe, id. 1ª id. id, id id. id.
Ronca ing. Gregorio, id. 2ª id. id., id. vice segretario di 1ª classe.
Zendrini dott. Andrea, id. 2ª id. id, id. id. id.
Galella dott. Emilio, id 2ª id. id., id. id. id.
Giampietri-Leoni dott. Nicola, id. 3ª id. id., id. id. 2ª classe.
Garofalo Raffaele, id. 3ª id. id., id. id. id.
Duce Vitale id. 3ª id. id, id id. id.
Alinei dott. Giuseppe, volontario id., id. id. 3ª classe.
Sapere dott. Giovanni, id. id., id. id. id.
Starna Valentino, id. id id. id.

Con R. decreto del 22 dicembre 1889:

Fassini Luigi, furiere maggiore presso l'accademia militare, nominato maestro di scherma di 3ª classe nel personale insegnante delle scuole e collegi militari e destinato presso la scuola dei sottufficiali.
Peretti Clemente, ragioniere geometra principale di 3ª classe direzione genio Milano, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata dal 1° gennaio 1890.
Vaudetti Filippo, aiutante ragioniere geometra id. Bologna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° gennaio 1890.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1889:

Leoni Nestore, aspirante aiutante topografo istituto geografico militare, collocato in aspettativa per infermità comprovata dal 1° gennaio con l'annuo assegnamento di lire 300.
Prati Antonio, scrivano locale di 1ª classe in aspettativa, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata dal 1° gennaio 1890.
Quintavalle Ferdinando, id. id. comando stabilimenti militari di pena, id. id. id.

Con decreto ministeriale del 26 dicembre 1889:

Guercio Pietro, assistente locale 1ª classe collegio militare Firenze, collocato in aspettativa per infermità coll'annuo assegno di lire seicento.

ELENCO dei cittadini italiani morti nel Distretto consolare di Trieste e la cui morte

Num. d'ordine	Cognome, Nome, Paternità e Maternità	Luogo di nascita	Domicilio	Dimora
1	Torbianelli Corrado fu Eugenio e di Maria . .	Ancona	Ancona	Trieste
2	Lenna Guglielmo di Giuseppe e fu Appolonia Tulla .	Trieste	Cordenons	»
3	Hannau Giuseppe di Vittorio e Regina Laudi .	»	Bozzolo (Cremona)	»
4	Colovini Daniele di..... e di . .	Spilimbergo	Spilimbergo	»
5	Frigo Giovanni fu Appolonio e fu Elisabetta . .	Auronzo	Cadore	»
6	Morgudi Maria di Santo e fu Margherita .	Trieste	Modena	»
7	Garmetz Maria fu Antonio Andreuzzi e fu Francesca . .	S. Daniele	Udine	»
8	Bertoia Ignazia d'ignoti . : .	Venezia	S. Lorenzo (Udine)	»
9	Iacuzzi Maria fu Antonio De Marchi e fu Anna Roccó :	Trieste	Udine	»
10	Vicino Giulia fu Francesco Laiter e fu Maria Gregorich .	»	Messina	»
11	Zaja Margherita di Andrea e Celeste De Marchi . .	»	Conegliano	»
12	Coletti Giovanni fu Giovanni e fu Maria .	Barbeano	Udine	»
13	Trebbi Leopoldo di Michele e Luigia Badia . .	Trieste	Rovigo	»
14	Iuz detto Verduz Umberto di Domenico e Maria Premru .	»	Pordenone	»
15	Samuele Maria di Ferdinando e di Orsola Croce . .	Latisana	Udine	»
16	Gidoni Matilde fu Domenico e fu Margherita. .	Mirandola	Mirandola	»
17	De Paoli Mattea fu Matteo Sausin e fu Mattea .	S. Eufemia	Verona	»
18	Catteruzzi Giulia di Vincenzo Mauder e di Lucia . .	Solimbergo	S. Quirino	»
19	Nodale Anna fu Francesco e fu Costanza . .	Sutrio	Sutrio	»
20	Zavagna Catterina fu Marianno Moretti e fu Teresa .	Ancona	Ancona	»
21	Vignuda Lucia fu Valentino e fu Maria . .	S. Daniele	Udine	»
22	Praturlon Maria illegittimo di Lucia .	Trieste	S. Vito al Tagliamento	»
23	Tommasini Giovanni di Giuseppe e fu Maria .	»	Udine	»
24	Franceschinis Teresa illegittimo di Lucia .	»	Fusignano	»
25	Belfi Giustina fu Giovanni e di Maria . .	»	Vodo di Cadore	»
26	Einulsmann Roberto fu Roberto e fu Teresa. .	Verona	Verona	»
27	Mazzolini Giuseppe fu Luigi e fu Antonia .	Ravenna	Ravenna	»
28	Franco Emilia di Girolamo e Nina Fiandra . .	Trieste	Venezia	»
29	Romeo Margherita di Giovanni e Maria d'Agostini. .	»	Napoli	»

fu recata a conoscenza del R. Consolato durante il mese di novembre 1889.

Stato	Religione	Condizione	Età	Data della morte	Genere di malattia	Osservazioni
coniugata	cattolica	parucchiere	anni 40	2 novem. 1889	paralisi progressiva	
celibe	»	—	mesi 9	3 »	meningite	
»	israelita	agente	anni 24	4 »	pentiflite	
coniugato	cattolica	cocchiere	» 35	4 »	epilessia	
»	»	finestraio	» 82	5 »	bronchite	
nubile	»	sarta	» 17	7 »	croup	
vedova	»	stiratrice	» 60	8 »	tubercolosi	
»	»	casalina	» 69	9 »	emorragia	
coniugata	»	»	» 29	11 »	vizio cardiaco	
»	»	»	» 50	12 »	vizio cardiaco	
—	»	—	giorni 11	13 »	tetano	
coniugato	»	muratore	anni 61	13 »	pneumonite	
—	»	—	giorni 5	14 »	tabe	
—	»	—	ore 12	15 »	immaturità	
nubile	»	giornaliera	anni 19	15 »	tubercolosi	
»	»	casalinga	» 59	15 »	tumor renis	
coniugata	»	»	» 62	16 »	sifilide viscerale	
»	»	»	» 31	16 »	eclampsia	
vedova	»	privata	» 80	19 »	apoplessia	
»	»	»	» 83	22 »	pneumonite	
»	»	casalina	» 81	22 »	embolcerebrale	
—	»	—	mesi 5	24 »	bronchite	
—	»	—	» 10	24 »	rachitismo	
—	»	—	giorni 20	25 »	eclampsia	
nubile	»	giornaliera	anni 25	26 »	carcinoma dell'utero	
coniugato	»	agente	» 43	27 »	aneurisma	
celibe	»	facchino	» 54	28 »	pneumonite	
nubile	israelita	privata	» 30	29 »	tubercolosi	
—	cattolica	—	mesi 2	30 »	enter. otrofia	

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso a N. 5 posti di referendario presso il Consiglio di Stato.

È aperto un concorso a cinque posti di referendario di 2ª classe presso il Consiglio di Stato, giusta le norme stabilite dal Regio decreto 25 novembre 1888, N. 5833 (Serie 3ª).

Al concorso saranno ammessi i consiglieri di Prefettura e gli impiegati dello Stato, laureati in legge, che abbiano grado equivalente.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso il Ministero dello Interno nel mese di febbraio del venturo anno e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno fatte in sette giorni e non potranno durare più di otto ore per giorno. In ciascun giorno sarà dagli aspiranti svolta una tesi.

I candidati i quali avranno superate le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a sostenere l'esame orale, che non potrà avere durata minore di un'ora per ciascun candidato.

Non più tardi del giorno 10 gennaio le domande di ammissione dovranno essere inviate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, e non sarà tenuto conto di quelle che giungeranno dopo il predetto termine.

Alle istanze degli impiegati che non appartengono alla Amministrazione dell'Interno, dovranno essere uniti i documenti segnati appresso:

a) copia del Regio decreto di nomina al grado e classe attuale;

b) diploma originale di laurea in legge.

Tanto la domanda quanto i documenti tutti che i candidati credessero di unirvi oltre i predetti, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro il mese di gennaio sarà notificato a tutti i concorrenti, per mezzo dei signori Prefetti, l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

I primi tre approvati otterranno subito la nomina di referendario di 2ª classe; ed il quarto, ed il quinto, verranno nominati appena si verificheranno vacanze di posti.

Giusta il disposto dal Regio decreto 25 novembre 1888 predetto, gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente

PROGRAMMA.

Prove scritte.

1. Diritto civile comparato col Diritto romano;
2. Diritto commerciale;
3. Diritto e procedura penale;
4. Diritto amministrativo;
5. Diritto pubblico e privato internazionale;
6. Scienza delle Finanze;
7. Storia del Diritto ecclesiastico in Italia.

Prove orali.

1. Storia civile d'Italia;
2. Economia politica e scienza delle Finanze;
3. Legislazione positiva del Regno;

Roma, addì 15 novembre 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di concorso al posto di volontario gratuito fra gli impieghi di ufficiale d'ordine all'estero.

Il 20 gennaio 1890 alle ore 9 ant. avranno principio gli esami di concorso per un posto di volontariato gratuito per la carriera degli ufficiali d'ordine all'estero presso la R. Ambasciata di Vienna.

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con Reale decreto del 6 agosto 1889.

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 5 gennaio 1890 p. v., trascorso il quale termine esse saranno respinte. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Attestato di cittadinanza italiana.

2ª Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 20 anni nè più di 30.

3° Certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica dell'aspirante.

4° Certificato comprovante che il candidato si trova in una conveniente posizione di famiglia.

5° Attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

6° Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.

7° Diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Gli impiegati d'ordine del Ministero, i quali a mente dell'art. 5 del regolamento suddetto fossero ammessi al concorso, sono dispensati dalla presentazione degli accennati documenti.

Gli esami sono scritti ed orali, e durano tre giorni, dei quali due sono assegnati per le prove scritte ed il terzo per la prova orale.

La prova scritta del primo giorno (20 gennaio) consisterà:

1° Nel dare un saggio di perfetta calligrafia secondo il tipo adottato dal Ministero ed annesso al programma d'esame.

2° Nel tradurre in italiano e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro francese.

3° Nel tradurre e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro tedesco.

La prova scritta del secondo giorno (21 gennaio) consisterà:

1° In una composizione italiana sopra un tema di carattere storico o letterario.

2° Nella risoluzione di un problema aritmetico e nella formazione di una tabella statistica.

L'esame orale sarà dato in uno dei giorni successivi da determinarsi dalla Commissione esaminatrice, ed in esso i candidati dovranno dar prova:

1° Di saper parlare correntemente la lingua francese e tedesca.

2ª Di conoscere l'economia dei servizi di archivio, di registrazione e di spedizione.

3° Di conoscere la tariffa consolare, la circoscrizione diplomatica e consolare e le regole fondamentali della contabilità.

4° Di conoscere il sistema monetario e quello dei pesi e delle misure della Monarchia Austro-Ungarica.

5° Di possedere almeno le nozioni elementari della storia, della geografia e dell'ordinamento politico e di quello amministrativo del Regno, e le nozioni elementari della disciplina medesima relativamente all'Austria Ungheria.

La Commissione esaminatrice procederà secondo le norme indicate all'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto del 27 settembre 1887.

In niun caso si ammetteranno al volontariato altri aspiranti oltre al posto pel quale è aperto il concorso.

Roma, 16 dicembre 1889. 2

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

A DUE POSTI DI STUDIO DELLA FONDAZIONE MAGGI

(Regolamento approvato con R. decreto 20 maggio 1875, N. 2519 Serie 2ª.

È aperto il concorso, pel laureati nella Facoltà di medicina e chirurgia a due posti di studio della Fondazione Maggi, con le norme seguenti:

Art. 1. Possono concorrere coloro che documenteranno di essere

nati e domiciliati nella provincia di Roma e di aver conseguita la laurea medico-chirurgica in questa Università, dal 19 luglio 1887 a tutt'oggi.

Art. 2. Il concorso verserà, per uno dei due posti sulla *Igiene sperimentale* e per l'altro sulla *Medicina legale*.

Art. 3. Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al sottoscritto, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 4. L'esperimento, cui dovranno sottoporsi i concorrenti, sarà scritto e verbale. L'esperimento scritto consterà di una dissertazione sulla materia indicata, per ciascun premio, nell'articolo secondo. L'argomento da trattarsi dai concorrenti sarà estratto a sorte, sopra sei temi proposti per ciascuna materia. Il concorrente avrà otto ore di tempo per compiere il suo lavoro.

L'esame orale verserà sull'argomento stesso della dissertazione scritta, nello scopo di colmarne le lacune e sopra almeno altri due temi estratti a sorte fra dodici tesi, scelte dalla Commissione esaminatrice.

Art. 5. Ciascun premio sarà conferito al candidato, che, nelle due votazioni, avrà ottenuta la maggioranza dei suffragi, purchè questi superino complessivamente i 2[3 dei voti. A parità di merito sarà data la preferenza al candidato più povero.

Art. 6. I premi di L. 85.48 mensili, sotto deduzione della tassa di ricchezza mobile, durano per due anni.

Art. 7. Il godimento della pensione decorrerà dal primo del mese successivo alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'esito del concorso, ed è incompatibile col godimento di altro assegno a titolo di studio.

Art. 8. Sarà sospeso il pagamento delle rate al premiato che non presenterà trimestralmente, durante i mesi di lezione, il certificato di frequenza ai corsi prescelti, che non invierà alla fine del primo anno una relazione degli studi e delle ricerche fatte e che non consegnerà, tre mesi prima della scadenza del premio, una memoria originale

Con altro avviso saranno pubblicati i nomi dei candidati ammessi al concorso e indicati i giorni in cui avranno luogo gli esperimenti.

Roma, 25 dicembre 1889.

Il Rettore: V. CERRUTI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il 31 dicembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 769, 9
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 76
Vento a mezzodì . . . . . SE. debole.
Cielo a mezzodì . . . . piovoso.
Termometro centigrado { massimo = 14°, 0. minimo = 8°, 9.
Pioggia in 24 ore: millimetri 47,4.

31 dicembre 1889.

Europa pressione piuttosto bassa Nord e Nord-Est; ancora notevolmente elevata penisola balcanica e Sud-Est. Pietroburgo 756: Hermanstadt 777.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito Italia superiore, leggermente disceso altrove; pioggie piuttosto copiose e nebbie umide Nord e Centro, qualche pioggia Sicilia. Venti deboli. Temperatura mite. Stamane cielo coperto nebbioso o piovoso; venti deboli intorno levante Nord, sciroccali altrove. Barometro 772 mill. Lesina, Lecce; 770 Genova, Roma, Palermo; depresso 765 Cagliari. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi intorno levante, cielo nuvoloso con pioggie; qualche nevicata Nord.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 1° gennaio 1890

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 766, 3
Umidità relativa a mezzodì 67
Vento a mezzodì . . . . . Est fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo 14°, 6. minimo 10°, 5
Pioggia in 24 ore: mm. 9,2.

1° gennaio 1890

Europa continua anticiclone Carpazi 776; depressione Sardegna 759.

Italia 24 ore: barometro abbassato due a tre mill. Nord al Sud, più in Sardegna. Pioggie generali Venti forti primo secondo quadrante Golfo Genova, Sicilia. Temperatura aumentata. Stamane cielo piovoso Nord, coperto nebbioso altrove Venti moderati primo secondo quadrante Tirreno, forti Sicilia, Sud Sardegna; 772 Lecce. Mare mosso agitato costa tirrenica, grosso Sicilia, Sud Sardegna.

Probabilità: venti forti primo quadrante Italia superiore, secondo nella inferiore; pioggie specialmente versante tirrenico e mare agitato; qualche nevicata Nord.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 31. — L'*Influenza* aumenta in modo inquietante.

Il Consiglio sanitario decise la sospensione dell'insegnamento in tutte le scuole della bassa Austria fino al 7 gennaio e, rivolse preghiera al Borgomastro di provvedere la città di ospedali epidemici.

PARIGI, 31 — Il *Journal des Débats* dice che la situazione sanitaria si è aggravata a Parigi. La cifra dei morti fu, sabato, di 426; domenica, di 318 e lunedì di 461.

LONDRA, 31. — Si assicura che lord Salisbury, che si trova ad Hatfield, sia seriamente indisposto.

LONDRA, 31. — Le voci sulla salute di Lord Salisbury sono esagerate. Lord Salisbury soffre di un reuma senza gravità.

VIENNA, 31 — La *Wiener Zeitung* annunzia che l'imperatore ordinò un lutto di Corte di diciotto giorni per la morte dell'imperatrice del Brasile.

LONDRA, 31 — Parnell dichiara che il capitano O'Shea lo minacciava di processo per adulterio fin dal 1886 in cui si inimicarono per questioni politiche. Soggiunge che il capitano O'Shea agisce ad istigazione di Houston, ossia del *Times*. Si tratta quindi di una vendetta politica

Il *Times* annunzia una nuova Conversione dei prestiti russi, segnatamente di quello anglo olandese e dell'altro del 1862.

Il *Daily News* ha da Odessa: « Corre voce che torbidi siano scoppiati alla frontiera afgana ».

Lo *Standard* ha da Belgrado: « Non si crede che il prestito serbo sia definitivamente conchiuso. Un delegato si è recato a Parigi per sottoporre al sindacato dei banchieri le proposte serbe ».

VICENZA, 31. — Stamane, è morto il maestro Giuseppe Apolloni, autore dell'*Ebreo* e di altre opere musicali.

LONDRA, 31. — Oggi ebbe luogo, in modo imponente, nell'Abbazia di Westminster il funerale del poeta Browning, morto ultimamente a Venezia La bara era coperta di magnifiche corone. Fra i numerosi intervenuti vi erano le notabilità artistiche, letterarie e drammatiche, parecchi membri delle due Camere e moltissimi amici personali del defunto.

BOMBAY, 31. — Giunse oggi il piroscafo *Po*, della navigazione generale italiana, proveniente da Genova.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 31 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —		96 52 1[2	— —	
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	96 15	96 15			94 10	ex per cont.
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			97 20	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 60	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	ex coup. L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiarie.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			712 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			582 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			572 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1810 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1110 —	
» » Generale	»	500	250		— —			523 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			93 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —		508	— —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			490 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			585 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			400 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1140 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1040 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1480 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	400		— —			310 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —		548 519,50 549.	— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			290 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			315 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	60		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			162 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			62 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			420 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			460 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			90 —	
» » Vita	»	250	125		— —			240 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			485 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			205 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

30 decembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 558
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 383
Consolidato 3 0[0 contante . . . . » 60 312
Consolidato 3 0[0 senza cedola, contante . . » 59 020

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 25
	Parigi	Chèques	»	»	101 05
5	Londra	90 giorni	»	»	25 05
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 dicembre
Prezzi di compensazione . . . . } 28 dicembre
Compensazione . . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: ACHILLE BERSIGHETTI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1889.

Rendita 5 0[0	96 60
» 3 0[0	62 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prestito Rothschild 5 0[0	99 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	460 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	503 —
Az. Ferr. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	590 —
» » (certificati provv.)	580 —
» Banca Nazionale	1830 —
» » Romana	1110 —
» » Generale	530 —
Az. Banca di Roma	745 —
» » Tiberina	95 —
» » Ind. e Comm.	518 —
» » » » (certif. provv.)	500 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	595 —
» » » Meridion.	420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	1045 —
» » Acqua Marcia	1530 —
» » per condotte di acqua	310 —
» » Generale per la Illuminazione	325 —
» » Immobiliare	565 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	290 —
» » Tramway Omnib.	180 —
» » Fondiar. Italiana	70 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	250 —
» » Navigazione Generale Italiana	420 —
» » Metallurgica Italiana	460 —
» della Piccola Borsa	255 —
» » Fondiar. Incendi	90 —
» » » Vita	240 —
» » Ferroviarie	295 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	485 —
» Soc. Immob. 4 0[0	205 —

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.